

CXXI.

TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1910

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — Comunicazioni (pag. 3813) — Presentazione di disegni di legge e di relazioni (pag. 3814) — Nella discussione generale del disegno di legge: «Provvedimenti per opere idrauliche e per opere idraulico-forestali dei bacini montani» (N. 348-A) parlano i senatori Cadolini (pag. 3815), Frascara (pag. 3817, 3822), Sacchetti (pag. 3818), Veronese, relatore (pag. 3821) e il ministro del tesoro (pag. 3814, 3819, 3821) — Fanno poi osservazioni all'art. 5 il ministro del tesoro (pag. 3824), e all'art. 6 il senatore Veronese, relatore (pag. 3822) — Presentazione di un disegno di legge (pag. 3824) — Ripresa della discussione, gli altri articoli sono approvati senza osservazioni — Osservazioni del senatore Maragliano per lo svolgimento di una sua interpellanza (pag. 3838) e risposta del Presidente (pag. 3838) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: «Modifiche alla legge di ordinamento della Regia guardia di finanza» (N. 381) (pag. 3838) — Parlano sull'art. 1º i senatori Bava-Beccaris (pag. 3839, 3842, 3844), Goiran (pag. 3840), Lamberti (pag. 3840, 3842, 3845), Levi Ulderico (pag. 3843), Turditi, relatore (pag. 3838, 3841, 3842, 3843, 3847) e il ministro delle finanze (pag. 3843) — Si approva l'art. 1º, e, senza osservazioni, si approvano gli articoli 2, 3 e 4 (pag. 3846) — Sull'art. 5 parlano i senatori Morra (pag. 3846, 3847), Cavalli (pag. 3846), Casana (pag. 3847), Lamberti (pag. 3847), Pedotti (pag. 3848), Levi Ulderico (pag. 3848), Di Prampero (pag. 3849), e Bava-Beccaris (pag. 3849) — Non è approvato un emendamento all'art. 5, proposto dal senatore Bava-Beccaris e da altri (pag. 3849); è invece approvato il testo dell'art. 5 (pagina 3849) — Senza discussione è approvato l'articolo 6 e ultimo del disegno di legge (pag. 3849) — votazione a scrutinio segreto (pag. 3850) — Risultato di votazione (pag. 3851).

La seduta è aperta alle ore 15.05.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, del tesoro, delle finanze, di agricoltura, industria e commercio, dell'istruzione pubblica.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Do lettura di una lettera pervenuta alla Presidenza dalla Corte dei conti:

«Roma, 16 dicembre 1910.

«In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere all'E. V. l'elenco

delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del corrente mese di dicembre 1910.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Do lettura di una lettera pervenuta dal Presidente della Camera dei deputati:

« 15 dicembre 1910.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno le proposte di legge :

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1910

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria;

Concessione della carta di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato agli ex-deputati che abbiano avuto quattordici anni di esercizio; d'iniziativa della Camera dei deputati, approvate nella seduta del 15 dicembre 1910, con preghiera di volerle sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

Il Presidente della Camera dei deputati

G. MARCORA

Do atto al Presidente della Camera elettiva della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

PRESIDENTE. Do lettura della seguente lettera della famiglia del compianto senatore Thaon di Revel:

« Eccellenza,

« È con animo profondamente commosso, che abbiamo letto le magnifiche ed elevate parole con le quali V. E., S. E. il ministro Luzzatti, gli onorevolissimi senatori Cerruti, Bava-Beccaris, De Sonnaz, Prospero Colonna, e S. E. il ministro della guerra, hanno voluto commemorare il defunto amatissimo nostro Genitore, S. E. il Tenente Generale senatore Genova Thaon di Revel.

« Nel porgere a V. E. l'espressione della nostra sincera riconoscenza, le saremmo grate se volesse comunicare tali nostri sentimenti a tutti gli onorevolissimi senatori, che presero sì viva parte al nostro immenso lutto.

« Di V. E. dev.me

« Contessa SABINA DI PARRAVICINO DI REVEL.

« Contessa OTTAVIA DI REVEL.

« Contessa DI BELGIOIOSO DI REVEL ».

Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di

legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-911 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà rimesso, per il necessario esame, alla Commissione di finanze.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Regime delle tare per gli olii minerali di resina e di catrame ammessi al dazio di lire 16 il quintale dal 1° gennaio 1911 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bettoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

PATERNÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Pei laboratori di vigilanza igienica ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Paternò della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per opere idrauliche e per opere idraulico-forestali dei bacini montani » (N. 348 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per opere idrauliche e per opere idraulico-forestali dei bacini montani ».

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Il mio collega dei lavori pubblici chiede venia al Senato se, essendo impegnato nell'altro ramo del Parlamento per la discussione del bilancio del suo Dicastero, non può intervenire oggi al Senato per la discussione di questo disegno di legge, nella quale io sono lieto di poterlo sostituire.

Il Governo accetta ben volentieri lo stralcio che propone l'Ufficio centrale del Senato e rivolge all'Ufficio stesso la più viva gratitudine per la singolare sollecitudine che ha dimostrato a riguardo di questo disegno di legge, il quale

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1910

sarà di grande utilità perchè fornisce i mezzi per poter riparare ai gravi danni che parecchie regioni d'Italia hanno subito in seguito alle recenti calamità.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni dell'onor. ministro del tesoro, il quale a nome del Governo accetta lo stralcio fatto dall'Ufficio centrale del Senato del progetto di legge ora in discussione, prego il senatore, segretario, Melodia di darne lettura nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

MELODIA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 348-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Io pure, come l'onor. ministro del tesoro, faccio plauso alle proposte dell'Ufficio centrale. Solamente debbo osservare, per incidente, che la relazione su questo disegno di legge è stata distribuita soltanto oggi a mezzogiorno.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onor. senatore Cadolini che questo disegno di legge era della massima urgenza.

CADOLINI. Sta bene, ma io domando se si possa consentire, sia pure quando si tratti di un disegno di legge dichiarato d'urgenza, che ne sia distribuita la relazione a mezzogiorno per aprirne la discussione alle tre del giorno stesso, tanto più quando si tratta di un disegno di legge così importante come quello che ci sta dinanzi.

PRESIDENTE. Ripeto all'onor. senatore Cadolini che era necessario discutere subito questo disegno di legge che è della massima urgenza.

CADOLINI. Io non propongo che ne sia differita la discussione, ma pensatamente colgo l'occasione di questo incidente per affermare che prima di discutere un disegno di legge, sia pure urgentissimo, si debba sempre concedere ai senatori il tempo per poterlo studiare.

Si parla tanto di modificare le funzioni del Senato, di introdurre in questo radicali riforme; ma perchè, prima di tutto, non incominciamo noi a riformare i nostri procedimenti, ed il modo di regolare i nostri lavori? Ma perchè dobbiamo ancora seguire questa via, e cioè di presentarci a discutere repentinamente un disegno

di legge, senza che ci sia concesso il tempo necessario per istudiarlo?

PRESIDENTE. Onor. senatore Cadolini! Il regolamento ammette che la discussione di un disegno di legge si faccia anche sulla semplice relazione orale. Io ieri interpellai il Senato se intendeva di accordare l'urgenza, il Senato l'approvò, e mi sembra che allora fosse il momento di esporre queste considerazioni.

CADOLINI. Sta bene quanto osserva l'onorevole nostro Presidente, ma non è applicabile al caso presente. Del resto mi giova affermare ancora essere necessario che noi correggiamo le nostre abitudini non conformi alle buone regole parlamentari.

PRESIDENTE. Il Senato è arbitro del suo regolamento, e siccome ha dichiarato l'urgenza per questo disegno di legge, esso doveva essere discusso oggi.

CADOLINI. Il Senato ha bensì deliberato l'urgenza, ma non già di discutere il disegno di legge nella seduta d'oggi, e cioè poco dopo che la relazione è stata distribuita.

Questo non è un buon sistema!

È ormai tempo di stabilire il principio che al Senato sia sempre concesso il tempo necessario per esaminare con ponderazione ogni disegno di legge, altrimenti i voti che esso pronuncia saranno esautorati dinanzi al paese.

Chiudendo ora l'incidente, faccio plauso all'opera dell'Ufficio centrale, il quale ha stralciato quella parte del disegno di legge che si presentava più urgente, e che non può dar luogo ad obiezioni, mentre ne ha invece tenuto in sospenso quelle altre parti richiedenti gravi studi e che certamente non avrebbero potuto essere approvate senza qualche modificazione.

Per formarsi un'idea della controversa materia basti il dire, che degli 85 articoli del disegno ministeriale, quattro quinti furono radicalmente mutati o almeno emendati dalla Camera.

Tra le altre è stata sospesa la discussione sulla parte concernente le opere di bonificazione. Ed è molto utile che così abbia operato l'Ufficio centrale, poichè è sperabile che, durante la prossima proroga dei nostri lavori, il Ministero si persuada che quando si voglia modificare la legislazione su tale materia, conviene studiare provvedimenti e riforme molto più radicali di quelle proposte nel disegno di

legge. Specialmente occorre che esso riconosca la necessità di dividere le opere di bonificazione in due grandi categorie, proponendo che esse sieno incoraggiate con provvedimenti speciali. Alla prima appartengono le bonificazioni dei terreni già coltivati, forniti di fabbricati rurali, di canali di scolo e di strade; alla seconda appartengono le bonificazioni degli stagni e dei terreni palustri i quali invece, allorchè siano prosciugati, debbono essere trasformati mediante l'importante opera del bonificamento agrario.

Mentre la bonificazione dei terreni della prima categoria crea la immediata fortuna per i loro proprietari, mediante il contributo stabilito dalla legge e nulla più; ben altro accade quando sia eseguita la bonificazione dei terreni della seconda categoria, in seguito alla quale i proprietari dei terreni prosciugati - fertili sì, ma vere lande allo stato primitivo - si trovano nella necessità, non solo di pagare il contributo voluto dalla legge, sempre molto elevato; ma di impiegare cospicui capitali per dar vita alla coltivazione, e di sostenere in perpetuo la spesa del prosciugamento meccanico. Ora par chiaro che queste due specie di opere di bonificamento richiedono provvedimenti assolutamente distinti e corrispondenti alla differenza della spesa richiesta, per le une e le altre; e quando si consideri che l'impianto del bonificamento agrario può costare da 400 a 500 lire l'ettaro, chiaro appare che si dovrebbero accordare per tali opere i mutui a interesse ridotto, come furono accordati con la legge del bonificamento dell'Agro romano, e con altre leggi, e come ora si propone per favorire gli impianti concernenti l'acqua potabile.

Con la legge del 1910 si volle affidare ai Consorzi la esecuzione di tutte indistintamente le opere di bonificamento; ma non si raggiunse lo scopo, perchè, quando si trattò di terreni della seconda categoria, i Consorzi non poterono costituirsi; mentre per la bonificazione della Burana, e ora per quella delle Romagne, trattandosi di terreni di prima categoria, i Consorzi poterono costituirsi. Faccio voti pertanto che il ministro si persuada, della necessità di intraprendere gli occorrenti studi, per rendere più equa e più efficace la legge del 1900, che in dieci anni produsse tenui risultati.

Così pure bisogna che sia meglio riesaminato

dal Ministero il titolo III, il quale, avendo per iscopo di modificare la classificazione delle opere idrauliche, tende ad aumentare i contributi delle provincie, dei comuni e degli altri enti interessati. Ora è lecito domandare: quando finiremo di fare assegnamento sui contributi degli enti locali, che tutti riconoscono non poter più procedere nelle loro amministrazioni per mancanza di mezzi? Anche questa parte richiede un accurato esame, ed è molto utile che le considerazioni esposte dall'Ufficio centrale, abbiano dato occasione di sospendere i predetti provvedimenti, e così a dar tempo a più ponderata preparazione.

Su quanto propone l'Ufficio centrale mi resta da esporre un'osservazione, favorevole alla proposta di sospendere l'art. 56, col quale i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura, sarebbero autorizzati ad assumere personale tecnico straordinario per la sistemazione dei bacini montani. L'Ufficio centrale ha fatto molto bene a sopprimere quest'articolo, perchè in opere simili i Ministeri debbono valersi del solo personale del Genio civile, scegliendo gli ingegneri che hanno maggiore competenza nei lavori idraulici. Quando si discuteva intorno ai progetti di strade in Calabria, io stesso proposi che se ne affidasse lo studio agli ingegneri liberi esercenti; ma quando si tratta di opere di sistemazione dei torrenti non si deve ricorrere a personale avventizio. Nell'Agro romano abbiamo avuto l'esempio di lavori d'imbrigliamento dei torrenti asportati dalle acque, perchè eseguiti da ingegneri avventizi dei Consorzi, che non erano dotati di speciali cognizioni in simili opere.

Del resto, trattandosi di lavori che dureranno almeno mezzo secolo, non c'è ragione di chiamare personale straordinario, tanto più che certi lavori di imbrigliamento, non sono perpetui e dopo non moltissimi anni devono essere riparati e anche rinnovati.

Aumentate il personale del Genio civile, personale che viene ammesso seguendo certi criteri dettati dal regolamento, i quali danno affidamento della capacità di coloro che sono ammessi. È pur da notarsi che la posizione stabile del personale; consente che la retribuzione del lavoro sia più moderata; mentre al personale straordinario, appunto perchè tale, si finisce col dover concedere un maggior compenso. Fa-

ciendo plauso alla proposta di sopprimere questo articolo, confido che il ministro si persuaderà ad abbandonare l'idea di ammettere personale straordinario proprio fra gli ingegneri, mentre da parecchi anni si procura di abolire ogni specie di funzionari straordinari, specialmente nelle classi inferiori; e confido che piuttosto il Ministero porrà ogni cura e sollecitudine ad accrescere il personale del Genio civile, facendo assegnamento sull'opera degli ingegneri liberi esercenti per gli studi dei progetti di strade rotabili non richiedenti una speciale capacità, e senza formare di essi una nuova categoria di personale straordinario sempre ingombrante.

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Ringrazio l'onor. collega Cadolini delle parole cortesi dette verso l'Ufficio centrale. Mi pare che all'urgenza egli stesso abbia risposto, riconoscendo che questi provvedimenti, distaccati dal progetto ministeriale, sono veramente urgenti. Noi abbiamo presentato la relazione giovedì, e la ragione per cui si è chiesta l'urgenza, e si è fissata la seduta di oggi per la discussione, è appunto perchè il progetto deve ritornare alla Camera ed averne l'approvazione prima di Natale. Se vi sono — ed è questo ch'io voleva dire — dei colleghi, i quali non abbiano letta la relazione e credano opportuno che io dia dei chiarimenti, sono pronto a farlo.

FRASCARA Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FRASCARA. Consento pienamente con l'on. Ufficio centrale e col Ministero nella necessità di stralciare dal grande progetto dei provvedimenti per la sistemazione dei bacini montani e per altre opere idrauliche e di bonificazione; i pochi articoli compresi nel disegno di legge che ci sta dinanzi.

L'on. relatore ha esposto molto chiaramente le ragioni di urgenza che hanno indotto l'Ufficio a proporre, ed il Ministero ad accettare che il Senato limiti per ora la discussione agli articoli che si riferiscono alla classificazione e declassificazione di opere idrauliche ed ai provvedimenti finanziari.

L'urgenza è dimostrata non solo dalla necessità di provvedere ad opere di difesa e di sistemazione di molti corsi d'acqua in seguito alle alluvioni avvenute in questi giorni, ma

anche dal fatto che nel progetto di bilancio per il Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio in corso, che ora si sta discutendo innanzi all'altro ramo del Parlamento, mancano gli stanziamenti per le opere idrauliche, stanziamenti che si sarebbero dovuti fare in tempo utile se il grande progetto di legge sui bacini montani e sulle opere idrauliche fosse stato approvato e divenuto legge prima dell'approvazione del bilancio.

Intanto il tempo stringe, l'esercizio finanziario è quasi per metà trascorso e nel bilancio dei lavori pubblici rimarrebbero notati semplicemente *per memoria* i capitoli relativi alle opere idrauliche, se noi non ci disponessimo ad approvare immediatamente questo disegno di legge, nella ferma fiducia che anche la Camera dei deputati vorrà approvarlo con sollecitudine.

Mancano i fondi per far fronte alle costruzioni delle opere di 1ª e 2ª categoria e mancano anche quelli per assicurare ai Consorzi di 3ª categoria i contributi che lo Stato deve dare a termine delle leggi esistenti, sicchè non pochi sono i Consorzi che hanno dovuto contrarre debiti e pagare gravosi interessi per anticipare ciò che lo Stato deve.

Approvo perciò il disegno di legge e trovo giusto che si rimandi a periodo più calmo la discussione sul complesso disegno già approvato dalla Camera dei deputati che apporta modificazioni sostanziali alle leggi sulle opere idrauliche, sulle bonificazioni, a quella sul magistrato alle acque, a quella sui lavori pubblici e altre.

Tuttavia, senza volere entrare nel vasto argomento, ritengo opportuno di fare una brevissima osservazione intorno ad un punto, nel quale il disegno principale modificherebbe l'attuale testo unico sulle opere idrauliche, e precisamente in quanto si riferisce alle opere di 3ª categoria. Circa queste opere il progetto già approvato dalla Camera introduce due varianti. La prima riflette il concorso dello Stato, che invece di essere obbligatorio nel 50 o 60 per cento, a seconda dello stato finanziario dei comuni, diventerebbe facoltativo fino al 50 per cento. La seconda variante è la disposizione, secondo la quale la formazione dei progetti e la direzione dei lavori verrebbe affidata agli uffici del Genio civile.

Questa seconda variante è dannosa non solo ai professionisti, ma al progresso degli studi tecnici ed in sostanza si converte in un aumento di ingegneri e di impiegati negli uffici del Genio civile, già fin d'ora scarsi di personale, col conseguente aumento di organici e di spese per lo Stato.

In ogni parte del Regno esistono Consorzi idraulici amministrati direttamente dagli interessati, con o senza contributi dello Stato, delle provincie e dei comuni. Questi Consorzi fanno eseguire i progetti e dirigere i lavori da liberi professionisti e si amministrano correttamente, senza disturbare gli uffici del Genio civile se non in quanto è indispensabile per la sorveglianza, richiesta dalle leggi.

Non vi è dunque nessuna necessità di accentrare anche queste libere istituzioni nel Ministero dei lavori pubblici soffocando le private iniziative alle quali si deve pure in grandissima parte lo sviluppo dell'agricoltura, della industria e del commercio del nostro paese.

Purtroppo quasi ogni legge che noi votiamo apporta un aumento di ingerenza e di spesa da parte dello Stato e un aumento di impiegati.

Qui a Roma assistiamo allo spettacolo dell'allargarsi continuo dei Ministeri e delle Amministrazioni ad essi collegate, sicchè ormai non ve ne sia più alcuno il quale possa contenere tutti i suoi impiegati nella sede principale, anche se questa sia costituita da palazzi colossali fabbricati appositamente.

Ora, contro questa tendenza ad aumentare le amministrazioni e ad accrescere la burocrazia, dobbiamo lottare e resistere. (*Approvazioni*).

Per non ritardare l'approvazione della legge, mi sarei astenuto dal fare anche questa osservazione, se nei pochi articoli che stiamo per votare non vi fosse compreso il 49 del grande progetto, 4 del progetto attuale, il quale accenna alle opere di 3^a categoria come se tutte dovessero essere eseguite dallo Stato.

Si capisce che, anche mantenendo la massima che le opere di 3^a categoria vengano eseguite dagli interessati, possa lo Stato sostituirsi alla privata iniziativa ove questa sia deficiente o neghittosa, come già è previsto dal testo unico vigente, ma dove ciò non è necessario, lasciamo

che gli interessati esplichino liberamente la loro attività.

Propongo perciò che all'art. 4 le parole « e 3^a categoria », siano sostituite dalle seguenti: « e quelle di 3^a categoria eseguite dallo Stato ».

Confido che questo emendamento verrà accettato, ed io ne sarò lieto non solo per il suo effetto pratico, ma come affermazione di una buona tendenza nella pubblica amministrazione. (*Vivissime approvazioni*).

SACCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHETTI. Non ho nessuna difficoltà di riconoscere il valore dei motivi che hanno indotto il nostro Ufficio centrale a fare una divisione di questo importante disegno di legge, rimandando ad altro momento le parti che hanno veramente un carattere organico, sia nella sistemazione dei bacini montani, sia in tutte quelle altre opere che possono influire nel rinsaldamento delle nostre montagne. Io riconosco perfettamente le ragioni d'urgenza di carattere parlamentare, e di carattere finanziario che hanno consigliato l'Ufficio centrale a stabilire nella parte stralciata del disegno di legge solamente l'iscrizione di alcune opere idrauliche e tutti i provvedimenti finanziari indispensabili, anche in seguito ai disastri recentemente avvenuti.

Io non vorrei però che questa sospensione fosse causa di ritardi eccessivi nelle prime parti del disegno di legge, che certo il Ministero, come l'Ufficio centrale, riconoscono di grandissima importanza. Quindi io desidererei a questo proposito qualche dichiarazione per parte del Ministero, nel senso che egli riconosca la necessità di provvedere sollecitamente anche a tutto ciò che riguarda la sistemazione dei bacini montani e le opere idrauliche delle quali abbiamo fatto cenno.

Come il Senato sa, vi sono delle provincie che si sono impegnate in spese ragguardevoli per iniziare appunto, con lodevole sollecitudine, quelle sistemazioni dei bacini montani che in passato erano governate da altre leggi, mentre questa nuova legge tenderebbe a sostituire il Governo alle provincie in quelle opere importantissime.

Quindi io non dubito punto che il Ministero sarà persuaso della necessità di non fare veramente una sospensione di queste prime parti

del disegno di legge, ma di rinviare unicamente, per le ragioni che sono state indicate, l'esame di queste parti a miglior momento; e quindi non avrei nessuna ragione ora di fare osservazioni sul merito di queste disposizioni, delle quali giudicheremo e parleremo a suo tempo.

Solo, poichè vedo qui una specie di appello che l'Ufficio centrale rivolge al Senato ed al Governo, desidererei che intorno a questo appello fosse pronunciata una parola sia dal Senato, sia dal Ministero.

L'Ufficio centrale, nel riconoscere tutta l'urgenza di discutere anche le altre parti del disegno di legge, si esprime con queste parole: « L'Ufficio centrale, se il Senato e il Governo consentono, si riserva di presentare nel più breve termine possibile la parte rimanente in apposito disegno di legge ». Ora per parte mia, e credo anche per parte dei nostri colleghi, sarà certamente manifestato questo consenso, vale a dire che lo stesso Ufficio centrale che ha esaminato le parti della legge le quali sono ora innanzi a noi, continui colla sua solerzia e colla sua esperienza in questa materia, l'esame delle altre parti del disegno di legge, e venga dinanzi a noi colla maggiore sollecitudine possibile, con quel riferimento che ci permetterà di esaurire una materia di tanta importanza per le condizioni del nostro paese.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Io incomincio dal prendere atto della gradita promessa che ci fa l'Ufficio centrale con le parole che ha ricordato il senatore Sacchetti. L'Ufficio centrale promette di presentare entro breve termine la sua relazione sulle parti che rimangono oggi in sospeso, e il Governo non può che associarsi con animo lieto all'appello che ha fatto il senatore Sacchetti.

Le parti che rimangono in sospeso del presente disegno di legge hanno anche esse un carattere di urgenza, inquantochè servono a coordinare le leggi vigenti o a rendere possibile l'alacre esecuzione delle opere che con la parte del disegno che viene oggi sottoposta alle deliberazioni del Senato sono stabilite e dotate dei fondi necessari.

Il senatore Cadolini ha accennato a riforme

radicali che possono occorrere, sia alla legge delle bonifiche, sia alla legge del 1865 sulle opere idrauliche. Ora il voto del senatore Cadolini, se egli ci favorirà le sue preziose proposte, sarà certamente tenuto in gran conto dal Governo, perchè conosciamo tutta la speciale competenza che in questa materia ha il senatore Cadolini; ma mi permetto di fargli presente che ormai la parte del disegno di legge che rimane in sospeso, è il frutto di lunghi studi, di mature riflessioni da parte del Governo, ed ha dato luogo ad una notevole relazione fatta nell'altro ramo del Parlamento dall'onorevole Romanin-Jacur, ed ha tale importanza e urgenza che io credo non sarebbe prudente di rinviarne a lungo tempo l'esame e l'approvazione del Senato.

Ripeto, le idee più radicali del senatore Cadolini potranno esser tenute presenti per un ulteriore disegno di legge, perchè anche il Governo riconosce che, in materia di legislazione sulle bonifiche, occorrono riforme radicali specialmente per coordinare la parte idraulica alla parte agraria; ma vorrei rivolgere la preghiera al senatore Cadolini, affinché, perfezionandosi quella parte che oggi non si propone al Senato, si possa sollecitare l'approvazione.

Il senatore Frascara ha fatto delle osservazioni a proposito delle opere idrauliche di terza categoria.

Io potrei darle alcune risposte in merito, onor. Frascara, se non mi spingesse l'amore della brevità. Mi permetto soltanto di farle presente questa circostanza, ed è che, se è vero che alcuni contributi, che oggi sono del 60 % sono stati riportati al 50 %, questa differenza del 10 % è largamente compensata dall'esonero di contributi che sono stati fatti per opere idrauliche montane, contributi che oggi hanno anche la loro importanza, perchè arrivano al 40 %. In ogni modo questa è materia riservata e non aggiungo altro.

Per quanto si riferisce all'esecuzione di opere di 3^a categoria per parte dei Consorzi, posso dire che l'avocazione allo Stato è determinata dal concetto di assicurare l'esecuzione delle opere stesse in quelle provincie, dove la iniziativa privata o manca o è inefficace, ma in quelle provincie - ed una è precisamente quella nativa del senatore Frascara - dove la funzione

dei Consorzi, da tempo immemorabile, si esercita con grande efficacia, non è escluso che continui la esecuzione delle opere da parte dei Consorzi.

Infine credo dover rispondere al senatore Cadolini a proposito del personale straordinario. L'organico del Genio civile fu aumentato con una legge dello scorso luglio per riparazioni ai danni del terremoto. Fu questa un'importante aggiunta al ruolo organico del Genio civile: non so se sia prudente fare a così breve distanza ancora un'altra modificazione.

Il senatore Cadolini ricorderà che fu un tempo in cui il Genio civile era composto di un numero notevole di funzionari, tanto che poi occorsero due leggi, una del 1893 ed un'altra del 1895, colle quali furono operate notevoli falcidie: non parrebbe dunque opportuno aumentare di molto i funzionari effettivi del Genio civile, anche perchè ciò concorrerebbe ad aumentare l'onere delle pensioni. Del resto il personale straordinario, di cui ci fosse bisogno, verrebbe ad essere assunto con opportune norme e garanzie.

Ed ora prego il Senato di voler approvare il presente disegno di legge, sicuro che le popolazioni faranno plauso a tanta sollecitudine. (*Approvazioni*).

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Riguardo al Genio civile osservo, essere bensì vero che furono fatte le due leggi indicate dall'onor. ministro per ridurre il personale; ma devo aggiungere che la prima fu una legge di epurazione, e la seconda una legge assolutamente inopportuna e dettata esclusivamente con erronei criteri di esagerata economia. Infatti, poco tempo dopo che con quella legge fu ridotto il personale del Genio civile, si dovettero aprire nuovi concorsi, perchè il personale stesso non era sufficiente a provvedere a tutti i servizi.

Dunque, onor. ministro, non deve fondare il suo ragionamento sopra i citati esempi, perchè, come ho detto, il primo ebbe per fine la epurazione, ed il secondo fu un vero errore al quale si dovette ben presto riparare.

Mi consenta poi l'onor. ministro del tesoro di dirgli, che qui si tratta di opere le quali, per essere compiute, hanno bisogno di un lungo periodo di tempo, e che si debbono, affidare a

ingegneri molto valenti e dotati di cognizioni speciali. Non si possono trasferire gli ingegneri da un lavoro ad un altro, come si farebbe dei manuali, che possono ugualmente eseguire movimenti di terra, così per costruire le strade, come per sistemare i torrenti.

Noto per incidente che soglionsi dire opere per i *bacini montani*, mentre questa non è una dizione esatta; è una denominazione geologica, che non risponde all'applicazione che se ne è voluto fare.

Vedo che l'onor. ministro non mi sta a sentire...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. No, onorevole Cadolini, io l'ascolto benissimo.

CADOLINI. ... Io mi permetto di ripetere all'onor. ministro che le opere di cui si tratta non dureranno meno di 50, 60, 70 o più anni, perciò non c'è alcuna ragione di ricorrere al personale straordinario per dirigerne l'esecuzione.

È meglio che lo studio e l'esecuzione di queste opere siano affidati agli ingegneri del Genio civile, i quali si attengono alle norme date dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Essi, come oggi dirigono i lavori idraulici intorno ai fiumi, potranno domani tracciare e dirigere le opere nei bacini montani.

Io spero che l'onor. ministro si persuaderà che il fatto delle due leggi precedenti non può avere oggi alcun valore, perchè, ripeto, la prima fu una legge di purificazione, e la seconda rappresenta un gravissimo errore.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Siamo forse responsabili noi di quella legge, che è parecchio antica?

CADOLINI. Il presente Ministero non è certamente responsabile di quanto fu fatto allora, nè io l'ho asserito. Ad esso spetta riparare a quell'errore ormai dimenticato, ma del quale si sentono tuttavia gli effetti.

Mi permetta ora il Senato di aggiungere, a quelle già esposte, qualche altra osservazione sulla riforma concernente le opere di bonificamento.

L'onor. ministro ha detto che queste opere sono in rapporto coi provvedimenti pei bacini montani, mentre non sussiste fra queste e quelle alcun rapporto. La verità invece sta in ciò, che il promotore del vasto lavoro che ci sta dinanzi, pensò di unire sette disegni di legge in

uno solo, per agevolarne l'approvazione, lasciando supporre che sussistesse fra di essi un legame che davvero non esisteva; e ce lo prova il fatto, che oggi se ne sono stralciati due senza produrre alcun inconveniente.

L'onor. ministro ha detto: riserviamo più particolareggiati provvedimenti per un'altra legge. Ma in verità non ne vedo la ragione. Il nostro Ufficio centrale, di concerto col Ministero, potrebbe introdurre nelle proposte che oggi sospendiamo, tutte le modificazioni dimostrate utili dalla esperienza.

A tale riguardo mi sia permesso di portare il seguente esempio. Nella legge per le opere di bonificazione del 1886 era stabilito che i contributi del Governo ai Consorzi dovessero essere determinati in rapporto con le spese effettive che essi dovevano sostenere per compiere le opere.

Questo obbligo parve un po' gravoso e perciò, con la legge del 1900, si stabilì che i contributi del Governo dovessero essere consentiti in ragione del preventivo. Naturalmente a simili condizioni assai pochi si fidarono di intraprendere importanti opere, ben sapendo che la spesa effettiva supera sempre quella risultante dal preventivo, e paventando la gravosa condizione che ogni eccedenza di spesa dovesse andare a carico dei Consorzi.

Si fece gran clamore con la legge del 1900, che classificava in prima categoria cento nuove opere di bonificazione. Ma quale fu il risultato ottenuto introducendo la modificazione finale concernente i contributi dello Stato? Il risultato fu questo, che i Consorzi per grandi opere non si formarono che per eccezione. O perchè adunque non ripristinare la provvida disposizione della legge del 1886, che aveva incoraggiato le opere anteriormente?

La legge del 1900 produsse nessun risultato, o almeno risultati ristrettissimi. Pare quindi che sarebbe cosa inopportuna fare una modificazione a quella legge per le bonificazioni senza introdurre le riforme testè accennate, che possono esser necessarie per incoraggiare il compimento delle opere.

Notate bene che le osservazioni da me esposte sono avvalorate da due relazioni pubblicate dal ministro sui risultati della legge del 1900. In quelle relazioni si dice: noi abbiamo confidato

nella costituzione dei Consorzi, ma non abbiamo raggiunto questo intento.

Lo dice un documento partito dal suo Dicastero; dunque pare che l'onor. ministro non debba essere sordo alla propria voce, e anzi debba obbedire agli insegnamenti della esperienza da esso raccolti.

Ecco perchè è desiderabile che, durante la proroga dei lavori parlamentari, il Ministero prepari i pochi emendamenti (poichè non si tratta di molti), sicchè alla ripresa dei lavori l'Ufficio centrale possa presentare le proposte intese a rendere più efficace una legge tanto importante. (*Approvazioni*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Unicamente per deferenza all'onor. senatore Cadolini, poichè la discussione si riferisce alla parte sospesa del disegno di legge, e per dimostrare che io ho ascoltato le parole del senatore Cadolini con tutta quell'attenzione che esse meritano, dirò che la mia osservazione riguardo all'assunzione del personale straordinario mi sembra fondata. Poichè se è vero che i lavori relativi alla sistemazione dei bacini montani dureranno molti e molti anni, bisogna pure tener presente che vi sono altri lavori, quelli affidati al Genio civile e causati dal terremoto, per i quali si è dovuto aumentare il personale del Genio civile. Ora il personale del Genio civile addetto ai lavori per il terremoto potrà passare ad occuparsi di altri servizi, dopo che avrà assolto l'attuale compito di carattere straordinario.

VERONESE, *relatore*. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE, *relatore*. Ringrazio a nome dell'Ufficio centrale i colleghi che hanno riconosciuto l'urgenza dei provvedimenti proposti dall'Ufficio centrale, stralciando cioè dalla parte generale del disegno di legge, come fu presentato dal Ministero, i titoli VI e VII, con le tabelle relative che riguardano la classificazione delle nuove opere di seconda categoria, della quale da moltissimo tempo si sente la necessità, e, oltre a ciò i provvedimenti finanziari e le tabelle relative.

Non ho bisogno, dal momento che da tutti è stata riconosciuta l'urgenza dei provvedimenti presentati dall'Ufficio centrale, di dare schia-

rimenti in proposito. Soltanto giustificherò che non possiamo, ed in modo particolare io, pur avendo esaminato il progetto di legge attentamente, non possiamo entrare ora ad esaminare le questioni sollevate dall'onor. Cadolini intorno alle bonificazioni e al personale straordinario, come anche non possiamo entrare nelle considerazioni svolte dall'onor. Frascara intorno alle opere di terza categoria. Infatti queste rientrano nella parte generale del disegno di legge, sulle quali noi non abbiamo ancora deliberato. Quindi il Senato mi scuserà se dirò semplicemente questo, che delle considerazioni svolte oggi, l'Ufficio centrale terrà il massimo conto.

Quanto all'emendamento presentato dall'onorevole senatore Frascara, devo dire che anche siffatto argomento è contemplato nella parte generale del disegno di legge al titolo III, e l'Ufficio centrale non si è ancora occupato e non può quindi fare proposte al riguardo.

Io quindi pregherei l'onor. collega Frascara di ritirare il suo emendamento in quanto con esso verremmo già a compromettere la questione principale che è ancora sotto esame. Piuttosto, per accontentarlo, l'Ufficio centrale, d'accordo col Governo, cancellerebbe le parole « e terza categoria » e si riferirebbe soltanto alle opere di seconda categoria. In questo modo resterebbe impregiudicata la questione delle opere di terza categoria.

Mi pare che l'onor. Frascara potrà essere soddisfatto.

Quanto riguarda alle osservazioni fatte dall'onor. Sacchetti intorno alla necessità che il Senato si occupi presto anche della parte rimanente del disegno di legge presentato dal Governo, osservo che egli stesso ha letto un brano della nostra relazione, il quale dimostra tutta la miglior volontà da parte dell'Ufficio centrale di presentare la relazione sulla rimanente parte nel più breve tempo possibile. Dirò anzi che l'Ufficio centrale aveva già cominciato ad esaminare tutto il disegno di legge, ed aveva preso in esame molte disposizioni; ma dinanzi al fatto gravissimo delle alluvioni avvenute in questi giorni, dinanzi al fatto che bisogna dare al Governo i mezzi necessari per provvedere alle difese, che sono urgenti, non solo dove sono avvenute delle rotte, ma anche delle corrosioni, considerando che non sarebbe bastata

nemmeno una nota di variazione, perchè bisognava includere circa 7 milioni di più nel bilancio dei lavori pubblici, e dinanzi al fatto che le difese non si sarebbero potute estendere alle nuove opere di seconda categoria, abbiamo dovuto proporre questo disegno di legge.

E questa è la ragione principale dell'urgenza: e ci siamo messi subito all'opera per fare questo stralcio. Il Senato mi scuserà se non ho potuto scrivere che poche righe di relazione sopra un argomento così importante, il quale naturalmente esige uno studio più ampio, anche nei rapporti dei modi con cui si deve fare questa sistemazione idraulica montana. Già nell'altro ramo del Parlamento, per quanto la discussione sia stata affrettata, poichè avvenne alla fine di giugno, molte considerazioni importanti furono fatte, e furono presentati anche degli emendamenti che il Ministero non ha potuto al momento considerare nella loro conseguenza: quindi l'Ufficio centrale si tiene in debito non solo di considerare quanto nell'Ufficio centrale stesso si verrà svolgendo intorno al progetto, ma di studiare e tener conto della discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento. Io spero quindi che il Senato vorrà fare buon viso alla proposta dell'Ufficio centrale e che voterà con animo tranquillo i mezzi che noi diamo al Governo per la difesa idraulica. (*Approvazioni*).

FRASCARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FRASCARA. Ho chiesto di parlare unicamente per ringraziare l'onor. ministro e l'onor. relatore della favorevole accoglienza che hanno fatto alle mie modeste osservazioni; ed accetto l'emendamento come viene concordato tra l'onorevole ministro e l'onor. relatore, perchè l'effetto è identico a quello che io volevo raggiungere col mio.

Desidero che non venga cambiato lo stato attuale delle cose, salvo quanto si potrà concretare nella discussione che si farà del progetto principale.

Giacchè ho la parola, faccio notare un errore, che direi quasi di stampa, errore che si spiega con la fretta con cui è stata presentata la relazione. Nell'art. 1, in fine, si ricorda l'art. 51 del grande progetto: naturalmente

quell' art. 51 diventa il 6 del progetto presente.

Prego quindi l' onor. relatore di voler correggere in tal senso la dizione.

VERONESE, *relatore*. È giustissimo.

PRESIDENTE. Porrò ai voti la sospensione della prima parte del progetto ministeriale e cioè gli articoli 1 a 45.

Chi approva la sospensione è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo con le modificazioni proposte dal senatore Frascara, dall' Ufficio centrale e dal ministro del tesoro.

TITOLO VI.

CLASSIFICAZIONE E DECLASSIFICAZIONE DI OPERE IDRAULICHE.

Art. 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle comprese nella tabella A annessa alla presente legge.

Le nuove iscrizioni decorrono dal 1° gennaio 1911, e dalla stessa data cessano di far parte delle opere idrauliche di 2^a categoria quelle descritte nella tabella B annessa alla presente legge.

Cessano, dalla stessa data, di far parte delle opere idrauliche di 2^a categoria gli argini e le sponde del vecchio colatore Rigosa, in provincia di Parma, fino al limite del rigurgito del Po, e conseguentemente vengono iscritti nella 2^a categoria gli argini e le sponde del nuovo colatore Rigosa.

La bonifica di Rigosa viene classificata fra le opere di bonificazione di 1^a categoria, a termini degli articoli 3 e 4 del testo unico di legge 22 marzo 1900, n. 195, ed alla spesa per essa occorrente, che resta autorizzata in lire 1,200,000 da ripartire a termini dell' articolo 6 della legge stessa, si farà fronte sino alla concorrenza di lire 500,000, con prelevamento, in sede di bilancio, dal fondo di lire 8,000,000, di cui all' art. 6, lettera b, della presente legge, da ripartirsi per lire 200 mila nell' esercizio 1910-11, lire 200,000 nel 1911-12 e lire 100,000

nel 1912-13, i quali parziali prelevamenti saranno fatti sulle corrispondenti ripartizioni di cui alla tabella C, n. 5, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo, provvederà, secondo l' art. 175 della legge 20 marzo 1865, allegato F, a stabilire i perimetri dei comprensori che debbono contribuire allo Stato nelle spese per le opere di cui nella tabella A.

Qualora un nuovo comprensorio si sovrapponga ad altri già stabiliti per le opere classificate in 2^a categoria prima della presente legge, il Governo avrà facoltà di modificare il perimetro preesistente.

È pure in facoltà del Governo di determinare, ove occorra, con decreto Reale, i limiti precisi degli argini o tratti di argine ai quali dovranno applicarsi le disposizioni della presente legge e di stabilire fin dove debba estendersi, nella località ove manchino argini continui, la continuità della difesa.

(Approvato).

Art. 3.

Quando per alcuna delle opere dichiarate di 2^a categoria mancassero i dati per determinare in modo sicuro la media spesa annua di cui all' art. 32 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, si potrà prendere a base la spesa media di altre opere idrauliche consimili.

(Approvato).

Art. 4.

Pel mantenimento delle opere idrauliche indicate nella presente legge saranno iscritte le somme necessarie nella parte ordinaria del bilancio dei lavori pubblici.

Il contributo delle provincie e degli altri interessati per quelle di 2^a categoria sarà iscritto nel bilancio dell' entrata.

(Approvato).

Art. 5.

Il ruolo organico del personale per la custodia, difesa e guardia dei corsi d' acqua e delle rispettive opere, stabilito coll' articolo 30 della

legge 3 settembre 1906, n. 522 (testo unico); potrà essere modificato con decreto Reale, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho chiesto la parola a proposito dell'art. 5 per fare un'osservazione. Come il Senato sa, per la evoluzione del nostro diritto pubblico determinata da ragioni di ordine finanziario, e anche nell'interesse dell'ordinamento dei servizi, i ruoli organici dell'Amministrazione vengono approvati per legge. Ora, a termine di questo articolo, la facoltà del potere legislativo viene ad essere delegata al potere esecutivo.

Il Governo ringrazia l'Ufficio centrale della grande fiducia che dà al Ministero sopprimendo la seconda parte dell'art. 50 (oggi 5), che nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento era diretta a circoscrivere i limiti delle modificazioni al ruolo organico. Quindi se l'Ufficio centrale consente, si potrebbe approvare il testo già ammesso dall'altro ramo del Parlamento; inoltre, poichè il ministro del tesoro ha una ingerenza non trascurabile in fatto di organici, per quanto sia sottinteso nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, è bene sia chiaramente espresso che le modificazioni debbano essere fatte d'accordo col ministro del tesoro.

Ecco perchè, dopo le parole « Previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici », io proporrei di aggiungere le altre in seguito ad accordi col Ministero del tesoro ».

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale dichiaro che accettiamo la proposta del Governo, cioè di far seguire alle parole: « Previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici » queste altre: « in seguito ad accordi col ministro del tesoro ».

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 5 con la modificazione proposta dal ministro del tesoro:

Art. 5.

Il ruolo organico del personale per la custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua e delle

rispettive opere, stabilito coll'art. 30 della legge 3 settembre 1906, n. 522 (testo unico), potrà essere modificato con decreto Reale, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed in seguito ad accordi col ministro del tesoro, per essere messo in corrispondenza colla nuova divisione in tronchi di custodia e di guardia, che dovrà essere fatta in conseguenza di nuove classificazioni, oppure per altre necessità attinenti all'indole ed agli scopi delle opere di difesa o di conservazione dell'alveo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

— (Approvato).

Presentazione di relazione e di disegno di legge.

PERLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PERLA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Ordinamento della carriera degli uscieri presso gli uffici giudiziari ed iscrizione dei medesimi alla Cassa Nazionale di previdenza ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Perla della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, nella seduta di ieri per:

Modificazione dei ruoli organici del personale del catasto, dei servizi tecnici di finanza e dei Canali Cavour.

Chiedo sia trasmesso alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge.

Il ministro chiede che l'esame di questo disegno di legge sia deferito alla Commissione di finanze.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così sarà stabilito.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge:

Provvedimenti per opere idrauliche e per opere idraulico-forestali dei bacini montani.

Approvato l'art. 5, passeremo all'art. 6.

TITOLO VII.

PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

Art. 6.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 61,500,000 da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici ripartita nel modo seguente:

a) lire 5,000,000 per sistemazioni idraulico-forestali nei bacini montani dei corsi d'acqua, e cioè: lire 1,000,000 per quelli compresi nel compartimento del Magistrato alle acque di Venezia; e lire 4,000,000 per quelli delle rimanenti provincie del Regno, escluse quelle di Basilicata, Calabria e Sardegna, e non comprese neppure le sistemazioni dei torrenti necessariamente ed esclusivamente coordinate con le bonificazioni;

b) lire 33,000,000 per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, nonchè per costruzione ed acquisto di fabbricati ad uso dei magazzini idraulici; delle quali, lire 13,000,000 pel compartimento del Magistrato alle acque di Venezia, lire 12,000,000 per il Po ed influenti e lire 8,000,000 per i corsi d'acqua di Emilia, Romagna e Toscana;

c) lire 14,000,000 per spese ad opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria, delle quali 2,000,000 pel compartimento del Magistrato alle acque di Venezia e 12,000,000 nelle rimanenti provincie del Regno, escluse, per la sola 3ª categoria, quelle di Basilicata, Calabria e Sardegna;

d) lire 5,000,000 per lavori a corsi d'acqua di nuova iscrizione nella 2ª categoria: e cioè lire 2,000,000 per nuove classificazioni nel compartimento del Magistrato alle acque di Venezia per effetto delle disposizioni dell'art. 15 della legge 5 maggio 1907, n. 257, e lire 3,000,000 per quelle contemplate all'art. 46 della presente legge (tabella A);

e) lire 3,000,000 per opere diverse e cioè lire 500,000 per la costruzione e l'arredamento

dell'edificio per gl'insegnamenti delle discipline idrauliche e delle loro applicazioni, presso la Regia scuola d'applicazione per gl'ingegneri di Padova, di cui all'art. 12 della legge 5 maggio 1907, n. 257 sul Magistrato alle acque, lire 500,000 di maggiore spesa per la sistemazione dei torrenti che traversano l'abitato di Modica, in provincia di Siracusa, in aggiunta alle assegnazioni di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 311, e all'art. 4 della legge 3 luglio 1904, n. 313; e lire 2,000,000 da ripartirsi in sede di bilancio per sussidi ad opere di difesa degli abitati e delle opere stradali, provinciali e comunali contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti e di ripristino delle opere stesse e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate, dalle alluvioni, piene o frane;

f) lire 1,500,000 per imprevisti per tutte le opere suindicate.

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Alla lettera d) di questo articolo dove è detto « all'art. 46 », bisogna dire « all'art. 1 », perchè l'art. 46 si riferiva al disegno di legge ministeriale che è diventato articolo 1 del presente disegno di legge. Così il « titolo » in luogo del « settimo » dev' essere « secondo ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6 con la modificazione proposta dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il titolo VII, secondo la proposta del relatore diventerà titolo II.

Art. 7.

Dette somme saranno iscritte in bilancio nei cinque esercizi finanziari dal 1910-911 al 1914-915, secondo il riparto della tabella C, allegata alla presente legge, fermi restando i limiti della spesa straordinaria consolidata di cui alla legge 21 giugno 1906, n. 238.

(Approvato).

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni delle leggi 20 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238, e 29 dicembre 1907, n. 810, in quanto concerne l'autorizzazione di somme per opere idrauliche di prima e seconda categoria, tranne la parte

di dette somme già stanziata per opere di ambedue le categorie nei bilanci dei lavori pubblici fino all'esercizio finanziario 1909-910 inclusivo.

Resta però riservata all'Amministrazione la facoltà di valersi dei fondi della presente legge per imputarvi le spese eventualmente impegnate sotto l'impero delle precedenti, in conto degli stanziamenti futuri e gli impegni assunti a termini dell'art. 6 della legge 19 luglio 1909, n. 507, come pure quella di servirsi, fino all'esaurimento, dei residui di bilancio che risultassero disponibili in dipendenza delle leggi suddette sui capitoli delle spese straordinarie per opere idrauliche di seconda categoria (lavori e personale) per imputarvi spese congeneri a quelle di cui è oggetto la legge presente.

Le somme assegnate colla lettera *e*) della tabella *C* verranno aggiunte, anno per anno, a quelle stanziata o che si sarebbero dovute stanziare per effetto delle leggi precedenti.

(Approvato).

Art. 9.

A partire dall'esercizio 1915-916 sarà per quindici anni stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici la somma complessiva di lire 20,000,000 da essere erogata per l'esecuzione di lavori idraulico-forestali nei bacini montani, giusta la specifica ed equa ripartizione da farsi annualmente con la legge di bilancio fra le diverse regioni del Regno, escluse quelle di Basilicata, Calabria, Sardegna ed escluse pure le sistemazioni montane coordinate colle bonifiche. Detta ripartizione sarà fatta con speciale riguardo per le opere contemplate nel comma secondo dell'art. 6.

Le somme che non sono state spese o impegnate nell'anno stesso in cui vengano impostate in bilancio, vanno ad accrescere quelle degli anni successivi e ciò rispettivamente per ciascuna regione. Le norme stabilite nel presente articolo saranno applicate anche alle spese indicate al n. 2 della tabella *C*.

(Approvato).

TABELLE

TABELLA A.

Elenco delle opere idrauliche da aggiungersi a quelle già classificate nella 2^a categoria.

N. d'ordine	Provincia	Corso d'acqua	Designazione delle opere
1	Alessandria	Po	Argini e sponde, in destra, da Frassineto Po a Valenza, comprese le arginature di rigurgito degli influenti Laio e Rotaldo.
2	Alessandria	Po	Argini e sponde, in sinistra, da Morano Po fino alla foce della Sesia.
3	Alessandria	Po e Tanaro	Argini e sponde, in destra, dalle alture del Baraccone fino alla foce del Tanaro, proseguendo poscia fino alla foce dello Scrivia.
4	Ancona	Esino	Argini e sponde, in destra e sinistra, nell'ultimo tratto fra i ponti ferroviari delle due linee Ancona-Roma e Ancona-Bologna.
5	Aquila	Sagittario	Argini e sponde, in destra e sinistra da Capo Canale, origine delle opere attualmente classificate, risalendo fino ad un chilometro a monte del ponte ferroviario presso Pratola Peligna.
6	Aquila	Velino	Argini e sponde, in destra e sinistra, da Castel Sant'Angelo fino a sotto Cittaducale.
7	Arezzo e Siena	Esse di Foiano e Gorgo (Valdichiana)	Argini e sponde, in destra, dall'origine delle opere attualmente classificate, risalendo fino al Gorgo, ed argini e sponde in destra di questo torrente, fino alla strada provinciale Foiano-Lucignano.
8	Arezzo e Siena	Esse di Foiano (Valdichiana)	Argini e sponde, in sinistra, dall'origine suddetta alla strada provinciale suindicata.
9	Arezzo e Siena	Doccia (Valdichiana)	Argini e sponde, in destra, dallo sbocco della Foenna, risalendo fino a metri 300 circa a monte della ferrovia Empoli-Chiusi.
10	Arezzo e Siena	Foenna e Musarone (Valdichiana)	Argini e sponde, in sinistra, dall'origine delle opere attualmente classificate, risalendo fino alla foce del Musarone, e argini e sponde a sinistra di questo torrente, dalla detta foce risalendo per metri 300 circa.
11	Arezzo e Siena	Salarco (Valdichiana)	Argini e sponde, in destra e sinistra, dall'origine delle opere attualmente classificate, risalendo fino al ponte della strada provinciale Cassia, presso Gracciano.

Segue Tabella A.

N. d'ordine	Provincia	Corso d'acqua	Designazione delle opere
12	Bologna	Ghironda	Argini e sponde, in destra e sinistra, dallo sbocco in Samoggia risalendo fino alla via di Mezzo.
13	Bologna	Reno	Argini e sponde, superiormente al Trebbo, per m. 4,505 in destra e per m. 4,196 in sinistra.
14	Caserta	Garigliano	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla foce risalendo per circa km. 22.
15	Chieti e Teramo	Pescara	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla foce risalendo fino allo sbocco del torrente Fontecchia.
16	Chieti	Sangro	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla foce risalendo fino al ponte sulla strada provinciale Marrucina.
17	Chieti	Trigno	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla foce risalendo fino alla confluenza del Treste.
18	Cosenza	Crati e Coscile	Argini e sponde, in destra del Crati, dal ponte di Terranova al mare, ed in sinistra del Coscile e Crati dalle colline di Testagallina al mare, nonché le arginature in destra del Coscile ed in sinistra del Crati, dalla confluenza fino al limite da determinarsi.
19	Cremona	Po	Argine sinistro detto « dei Quarti » e relative sponde da Gere del Pesce a Ca' del Gallo (Vedi tabella B n. 2).
20	Cremona	Po	Argini e sponde in sinistra, dalla strada provinciale Cremona-Piacenza di fronte all'estremo inferiore dell'argine del 2° comprensorio lungo l'argine Barili di frontiera e poscia lungo il fiume fino al capo inferiore dell'argine destro del Morbasco; terminando all'incontro dell'argine del Brancere a valle dell'abitato di Bosco ex Parmigiano, comprese le opere di attraversamento con chiviche dei colatori Morbasco e Morta (Vedi tabella B, n. 1).
21	Firenze	Evola	Argini e sponde in destra, da ponte a Evola fino al guado del Molinaccio.
22	Firenze	Ombrone	Argini e sponde, in sinistra, da ponte a Tigliano fino alla confluenza del torrente Iolo e Dogaia.

Segue Tabella A.

N. d'ordine	Provincia	Corso d'acqua	Designazione delle opere
23	Firenze	Iolo e Dogaia	Argini e sponde, in sinistra, dalla foce in Ombrone fino alla stradella che conduce a San Martino.
24	Firenze	Bisenzio	Argini e sponde in destra, da Campi Bisenzio fino a San Martino.
25	Firenze	Bisenzio e Marina	Argini e sponde in sinistra del Bisenzio da Campi Bisenzio fino alla confluenza del torrente Marina ed in sinistra di questo fino al ponte della valle presso Calenzano.
26	Firenze	Vingone	Argini e sponde, in destra, dall'estremo delle opere attualmente classificate risalendo fino al ponte a Vingone sulla strada di Scandicci.
27	Firenze	Mugnone	Argini e sponde, in destra, dal Ponte alle Mosse, fino alla confluenza del Terzolle, ed in sinistra dal detto ponte fino a quello della ferrovia Firenze-Roma.
28	Firenze	Terzolle	Argini e sponde in destra, dalla foce in Mugnone fino alla ferrovia.
29	Firenze	Elsa	Argini e sponde, in destra, dall'origine delle opere attualmente classificate, presso Brusiana, risalendo fino alla stretta di Sant'Andrea.
30	Forlì	Montone	Argini e sponde, in destra, dall'origine delle opere attualmente classificate risalendo fino al rilevato della ferrovia Bologna-Ancona.
31	Forlì	Bevano	Argini e sponde, dal confine colla provincia di Ravenna, estremo delle opere attualmente classificate, risalendo fino alla foce del colatore Ausetta in sinistra e fino alla foce del colatore Vedreto in destra.
32	Grosseto	Albegna	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla foce in mare risalendo fino alla confluenza del fosso Butterino.
33	Grosseto	Osa	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla foce in mare risalendo fino al mulino dell'Osa.
34	Grosseto	Fosso Vallino	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla confluenza nel Pecora risalendo fino al ponte-canale della Gora delle Ferriere.

Segue Tabella A.

N. d'ordine	Provincia	Corso d'acqua	Designazione delle opere
35	Grosseto	Sovata	Argini e sponde, dall'origine delle opere attualmente classificate, presso il ponte di Sasso, risalendo: in destra fino alle alture insommergibili ed in sinistra fino al rilevato della ferrovia Pisa-Roma.
36	Grosseto	Fosso Mollarella	Argini e sponde, in destra e sinistra, dall'origine delle opere attualmente classificate, risalendo fino al rilevato della ferrovia Pisa-Roma.
37	Grosseto	Rio Merdancio	Argine destro, dall'estremo delle opere attualmente classificate superiormente alla confluenza nel Cornia, fino alla strada di Roviccione.
38	Lucca	Rio Contesora	Argini e sponde, dall'argine delle opere attualmente classificate risalendo: in destra per metri 1,400 circa ed in sinistra per metri 200 circa.
39	Mantova e Cremona	Navarolo	Argini e sponde, in destra e sinistra, dal confine delle due provincie di Cremona e di Mantova, presso Rivarolo fuori, alle foci in Oglio a Bocca Chiavica e San Matteo delle Chiaviche ed argini degl'influenti rigurgitati fino al limite del rigurgito.
40	Milano	Mortizza	Arginature di rigurgito di Po e relative sponde lungo i confluenti principali Ancona e Brembiolo ed i secondari Brembiolino, Marchesina, Serpa, Roggione di Senna ecc.
41	Milano	Gandiolo	Arginature di rigurgito di Po e relative sponde, in sinistra da Cascina Fontane discendendo per Case Trabalasco e Santa Giulitta fino al ponte Colonna.
42	Milano	Adda	Arginatura di rigurgito di Po e relative sponde, in destra, dal confine territoriale di Maleo con Cornovecchio, in corrispondenza a Lardara, risalendo per circa 3 km. fino a Cascina Bosco.
43	Modena	Secchia	Argini e sponde, in destra, dall'origine delle opere attualmente classificate risalendo fino allo sbocco del Canalazzo di Cittanova.
44	Modena	Canalazzo di Cittanova	Argini e sponde, in destra, dalla foce in Secchia risalendo fino al limite del rigurgito.
45	Parma	Naviglio	Argini e sponde, in destra e sinistra, dallo sbocco del Parma, presso Colorno, fino alla strada del Certosino.

Segue Tabella A.

N. d'ordine	Provincia	Corso d'acqua	Designazione delle opere
46	Parma	Taro	Argini e sponde, in sinistra, dall'origine delle opere attualmente classificate risalendo fino all'incontro dei terreni insommergibili, fra i comuni di Fontanellato e Fontevivo.
47	Pavia	Po	Argini e sponde, a destra, dall'abitato di Cervesina fino all'argine sinistro del torrente Luria; da quest'argine fino a m. 130 dopo la rampa della Cascina San Simone, proseguendo poi lungo l'argine denominato Santa Caterina, fino all'imbocco sud del ponte di Mezzanacorti sulla ferrovia Voghera-Pavia; dall'innesto col rilevato di detta linea fino alla sponda sinistra del torrente Coppa.
48	Pavia	Po	Argini e sponde, in sinistra, dalle alture di Breme alla confluenza coll'Agognetta di Sannazzaro.
49	Pavia	Staffora	Argini e sponde, in destra e sinistra, dall'innesto colle arginature di Po risalendo fino alle alture a monte di Cervesina.
50	Pavia	Luria	Argini e sponde, in destra e sinistra, dall'innesto colle arginature di Po risalendo fino alle alture a monte.
51	Pavia	Coppa	Argini e sponde, in sinistra, dall'innesto coll'argine di Po risalendo fino allo sbocco della Roggia Torbida.
52	Pavia	Roggia Torbida	Argini e sponde, in sinistra, dall'innesto coll'argine sinistro del torrente Coppa risalendo fino alla chiavica posta a m. 135 circa a monte.
53	Pavia	Po	Argine sponde, in destra, nei comuni di Pancarana e Bastida-Pancarana.
54	Pavia	Olona	Argini e sponde, in sinistra, dall'estremo delle opere attualmente classificate risalendo fino oltre Mezzavia, a 4 km. circa dalla foce in Po.
55	Pavia	Fossonuovo	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla foce risalendo fin dove si estende il rigurgito di Po.
56	Piacenza	Po e Rifiuto	Argine di frontiera, lungo la destra del Rifiuto e relative sponde, dall'origine delle opere attualmente classificate risalendo fino alla strada provinciale Piacenza-Cremona.

Segue Tabella A.

N. d'ordine	Provincia	Corso d'acqua	Designazione delle opere
57	Piacenza	Po e Rifiutino	Argine di chiusura e sponde relative del territorio in sinistra del Rifiutino, a partire dall'attuale argine di 2 ^a cat. di fronte alla difesa del Mezzanino fino ai terreni insommergibili di fronte al Bastione di Campagna.
58	Piacenza	Po e Rifiutino	Argini e sponde, in destra, a partire dal Bastione di Campagna seguendo le fronti bastionate di Campagna e di San Lazzaro fino alla strada del Malcantone.
59	Piacenza	Riello	Argini e sponde, in sinistra, dall'estremo delle opere attualmente classificate, presso il ponte del Gerbido, risalendo fino al terrapieno della ferrovia Piacenza-Bologna.
60	Piacenza	Colatori, Scovalasino, Colombarone e Canale del Mulino	Argini e sponde, in destra e sinistra, dallo sbocco in Chiavenna risalendo fino alla strada provinciale Piacenza-Cremona.
61	Piacenza	Po	Argine e sponde « Casazza-Biliemme » in destra, dall'innesto coll'argine attualmente classificato, presso l'oratorio della Scazzola, discendendo per m. 4300 circa.
62	Piacenza	Po	Argine di frontiera, in destra, e relative sponde, lungo i colatori Boriaco e Fossinella, dall'origine delle opere attualmente classificate, risalendo fino ai terreni insommergibili.
63	Piacenza	Po	Argine di frontiera, in destra, e relative sponde, dall'origine delle opere attualmente classificate, presso Santa Vittoria, risalendo fino alla regione « Cantonata ».
64	Piacenza	Po	Argine di frontiera, in destra, e relative sponde, dalla chiavica Laghetti alla Malpaga (vedi tabella B, n. 10).
65	Piacenza	Po	Argine destro detto « di Mezzano Babina superiore » e relative sponde, dalla chiavica Babina alla ferrovia; argini in destra detti « di Mezzano Babina inferiore » e « di Mezzano Brogazza » e relative sponde dalla ferrovia passando per Mezzano Chiantolo, la Bondiocca Colombara e Casa Boselli, fino all'innesto coll'attuale argine di 2 ^a categoria alla svolta sotto la Cascina Torri (vedi tabella B, n. 9).

Segue Tabella A.

N. d'ordine	Provincia	Corso d'acqua	Designazione delle opere
66	Ravenna	Montone	Argini e sponde, in sinistra, dall'origine delle opere attualmente classificate risalendo fino al Rio Cosina.
67	Ravenna	Fiumi uniti (Ronco e Montone)	Argini e sponde, in destra, fra la chiavica Puglione e il mare, ed in sinistra, dalla chiavica Mettimolla al detto punto estremo.
68	Reggio Emilia	Cavo Cava	Argini e sponde, in destra e sinistra, dallo sbocco in Crostolo risalendo fino alla confluenza dello scolo Bandirola col canale di S. Giacomo, comprese le opere di interclusione dello scolo Giarola in destra del Cava.
69	Reggio Emilia	Modolena	Argini e sponde, in destra e sinistra, dallo sbocco del canale della Cella e S. Silvestro, discendendo fino all'incontro dell'argine sinistro di Crostolo.
70	Reggio Emilia Modena, Mantova	Fiuma, Parmigiana, Moglia	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla botte del Bentivoglio sottopassante il Crostolo fino alla chiavica del Bondanello, presso lo sbocco di Secchia, comprese le arginature di rigurgito lungo gl'influenti.
71	Roma	Tevere	Argini e sponde, dalla Magliana al fosso di Valle Galera in destra e dai pressi di S. Paolo fino a Mezzo Cammino in sinistra.
72	Torino	Po	Argini e sponde, in destra, dal ponte di Carignano a quello di Moncalieri, comprese le arginature di rigurgito lungo il torrente Banna, ed in sinistro dalla cascina Belvedere al ponte di Moncalieri.
73	Rovigo	Regone	Argini e controchiavica.
		Cavo S. Stefano	Sponda in destra e sinistra, dalla strada insommergibile di Corregioli all'innesto con l'argine destro di Tartaro per l'estesa di circa m. 1900.
74	Verona, Vicenza Padova e Venezia	Frattra	Argini e sponde in destra e sinistra, da sottocorrente, all'abitato di Sabbion, fino al confine provinciale fra Verona e Padova, per una estesa di circa 6200 metri.

TABELLA B.

Elenco delle opere da cancellarsi dagli attuali elenchi di quelle di 2^a categoria.

N. d'ordine	Provincia	Corso d'acqua	Designazione delle opere
1	Cremona	Po	Argine sinistro che staccasi dall'altura a monte del Borgo di Po coll'argine del già comprensorio del colatore Morbasco e termina all'incontro con l'argine consorziale di Brancere a valle dell'abitato di Bosco ex Parmigiano (vedi tabella A, n. 20).
2	Cremona	Po	Argini e sponde, in sinistra, da Cà del Gallo alle alture di Farisengo (vedi tabella A, n. 19).
3	Cremona	Oglio	Argine Baroli in destra, classificato colla legge 18 gennaio 1885, n. 2885.
4	Grosseto	Allacciante di Scarlino	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla foce dell'Anguillara all'incontro del Padule (Casotto di Michele) per m. 3177.
5	Grosseto	Fantino	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla foce nell'allacciamento risalendo per m. 200.
6	Grosseto	Carpiano	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla foce nell'allacciamento risalendo per m. 380.
7	Parma	Parma	Argine destro, fra il ponte Bottego ed il terrapieno della linea ferroviaria Parma-Piacenza.
8	Parma	Parma	Argine destro, dal terrapieno della linea ferroviaria Parma-Piacenza risalendo fino al ponte Bottego e discendendo per m. 106; argine sinistro, dallo stesso terrapieno a valle per m. 241.
9	Piacenza	Po	Argine maestro in destra della chiavica Babina discendendo fino a m. 200 a valle della Cascina Torri (vedi tabella A, n. 65).
10	Piacenza	Raganella	Arginatura di rigurgito di Po in sinistra, dalla chiavica Laghetti a Calendasco (vedi tabella A, n. 64).
11	Rovigo	Tartaro	Argini e sponde in destra, dal bastione di S. Michele a Cavo S. Stefano.

Riparto degli stanziamenti relativi alle spese per le sistemazioni dei bacini montani, per opere idrauliche delle varie categorie e per altre opere diverse, negli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1914-15.

Numero l'ordine dei capitoli	I N D I C A Z I O N E	1910-11	1911-12	1912-13	1913-14	1914-15	Totali parziali	Totali complessivi per opere
	<i>a) Lavori idraulico-forestali nei bacini montani:</i>							
1	Nel compartimento del Magistrato alle acque di Venezia	200	200,000	200,000	200,000	200,000	1,000,000	5,000,000
2	Nelle altre provincie del Regno, escluse quelle di Basilicata, Calabria, Sardegna ed escluse pure le sistemazioni montane coordinate colle bonifiche	800	800,000	800,000	800,000	800,000	4,000,000	
	<i>b) Opere idrauliche di 2ª categoria:</i>							
3	Nel compartimento del Magistrato alle acque di Venezia	2,370	2,657,500	2,657,500	2,657,500	2,657,500	13,000,000	33,000,000
4	Po ed influenti	2,120	2,455,000	2,455,000	2,455,000	2,455,000	12,000,000	
5	Corsi d'acqua di Emilia, Romagna e Toscana	1,450	1,637,500	1,637,500	1,637,500	1,637,500	8,000,000	
	<i>c) Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria:</i>							
6	Nel compartimento del Magistrato alle acque di Venezia	400	400,000	400,000	400,000	400,000	2,000,000	14,000,000
7	Nelle altre provincie del Regno, escluse, per la sola 3ª categoria, quelle di Basilicata, Calabria e Sardegna	1,800	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	12,000,000	
	<i>d) Nuove opere classificate in 2ª categoria:</i>							
8	Nel compartimento del Magistrato alle acque di Venezia	400	400,000	400,000	400,000	400,000	2,000,000	5,000,000
9	Nei corsi d'acqua indicati alla tabella A	600	600,000	600,000	600,000	600,000	3,000,000	
	<i>e) Opere diverse:</i>							
10	Sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica, in provincia di Siracusa	100	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000	3,000,000
11	Costruzione ed arredamento degli edifici per gl'insegnamenti delle discipline idrauliche e loro applicazioni presso la Regia scuola d'applicazione per gli ingegneri di Padova	100	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000	
12	Sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali e comunali contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti, e per il ripristino delle opere stesse e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene e frane (fondo riunito in dipendenza dell'art. 7 della legge 19 luglio 1909, n. 507)	400	400,000	400,000	400,000	400,000	2,000,000	
	<i>f) Imprevisti:</i>							
13	Imprevisti per tutte le opere precedenti	200	200,000	200,000	200,000	700,000	1,500,000	1,500,000
	Totali per anno e generale	11,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	13,000,000	»	61,500,000

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto oggi stesso.

Per lo svolgimento di una interpellanza.

MARAGLIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARAGLIANO. Ho chiesto la parola per rivolgere una preghiera all'Ecc.mo nostro Presidente.

Nella seduta del 5 dicembre ho presentato una mia interpellanza all'onor. ministro dell'interno sulla politica sanitaria del Governo: interpellanza che l'onor. ministro ha dichiarato di accettare.

Da quel giorno ne sono scorsi parecchi, e, fino ad ora, non ho veduto iscritta quell'interpellanza all'ordine del giorno.

Nel Senato lo svolgimento delle interpellanze, più che al rigore dell'art. 88 del nostro regolamento, venne sempre affidato alla deferente cortesia del Governo verso il primo ramo del Parlamento.

Quindi, non per me, ma per un riguardo doveroso al Senato mi permetto di chiedere qualche informazione all'onor. sig. Presidente, perchè certo nè lui, nè il Senato consentirebbero, di vedere in alcun modo menomata una delle più alte prerogative sue: il diritto di interpellanza.

PRESIDENTE. Avverto l'onor. senatore Maragliano che la sua interpellanza sarà messa all'ordine del giorno per la seduta di lunedì, e certamente per quel giorno o l'onor. ministro, al quale ho fatto presente la necessità di discutere la interpellanza in parola, o l'onor. sottosegretario, si faranno premura di intervenire alla seduta del Senato.

MARAGLIANO. Ringrazio l'onor. Presidente delle informazioni che mi ha fornito.

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge di ordinamento della R. guardia di finanza » (N. 381-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge di ordinamento della Regia guardia di finanza ».

Chiedo all'onorevole ministro delle finanze se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

FACTA, ministro delle finanze. Accetto.

PRESIDENTE. Allora prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 381-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Per provvedere all'insegnamento nella scuola istituita per gli allievi ufficiali della Regia guardia di finanza ai termini degli articoli 4, 6 e 42 della legge 19 luglio 1906, n. 367, modificata ai termini della legge 12 luglio 1908, n. 427, sono costituite cattedre di ruolo per le seguenti materie:

una per le lettere italiane;

una per la matematica, fisica e chimica.

Per le altre materie, da determinarsi nel regolamento, il ministro delle finanze provvederà, affidandole, per incarico da rinnovarsi anno per anno, a ufficiali della Regia guardia di finanza e del Regio esercito, o a funzionari dell'Amministrazione finanziaria, o agli insegnanti di ruolo, o ad insegnanti di scuole governative medie o superiori.

TARDITI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI, relatore. Mi permetto di far presente all'onorevole Presidente che se non si dibatte prima la questione sollevata dall'onorevole Bava-Beccaris e da altri firmatari dell'emendamento, che è stato distribuito, ci troveremo poi nella discussione degli articoli, molto a disagio.

Credo, quindi, che sia bene che parli ora l'onorevole senatore Bava-Beccaris, in modo da poter poi discutere ampiamente.

PRESIDENTE. L'osservazione del relatore è giusta; do quindi la facoltà di parlare all'onorevole Bava-Beccaris per svolgere il suo emendamento, di cui do lettura:

« Non potranno in niun caso effettuarsi promozioni a tenente colonnello e a colonnello prima che siano promossi gli ufficiali dei reali carabinieri di pari grado e anzianità, dichiarati idonei all'avanzamento ».

BAVA-BECCARIS. Avevo intenzione di parlare nella discussione generale riguardo alle modificazioni e aggiunte portate dalle tabelle B e C del disegno di legge proposto dal Ministero, alle quali modificazioni mi sarei opposto. Ma questa mattina leggendo la relazione dell'Ufficio centrale mi trovai pienamente soddisfatto perchè l'Ufficio centrale è entrato perfettamente nel mio ordine di idee; onde io faccio piena adesione e mi associo a tutto quanto esso propone.

Vi è un punto solo nel quale dissento. Nella tabella che riguarda l'aumento nel numero dei colonnelli e tenenti colonnelli del ruolo organico della guardia di finanza, questi sono aumentati di 5, con una diminuzione di 5 nel numero dei maggiori. Ora l'Ufficio centrale rileva il fatto e, si vede, che nell'insieme non l'approva, ma vi si adatta.

Io non sono di questo avviso, perchè, portando questo aumento, si viene prima di tutto ad infirmare un principio che probabilmente sarà poi adottato in seguito dall'esercito, cioè quello del ruolo unico. Se noi stabiliamo fin da ora che nella guardia di finanza, tutte le legioni, debbono avere un colonnello, succederà che, se il ruolo unico viene adottato nell'esercito, vi saranno dei riparti i quali potranno essere comandati da tenenti colonnelli, ed invece vi sarà il Corpo della guardia di finanza, corpo ausiliario, che avrà tutti i riparti comandati da colonnelli.

In secondo luogo vi è anche un'altra considerazione di ordine morale.

Noi nella legge di avanzamento dell'esercito abbiamo un articolo, il quale dice che, in nessun caso, gli ufficiali delle fortezze e quelli dei distretti potranno essere promossi a grado superiore prima degli ufficiali di pari grado ed anzianità delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria ecc. Dunque considerando il personale delle fortezze, non tanto come personale combattente, la legge ha voluto che mai avvenisse il caso che un ufficiale, il quale ha una posizione piuttosto sedentaria, potesse prendere il sopravanzo su un ufficiale delle armi combattenti. Io avrei potuto, d'accordo con altri colleghi presentare un emendamento che rappresentasse un caso generale, ma mi sono limitato al confronto con l'arma dei Reali carabinieri, perchè è l'arma con la quale la guardia di finanza

ha qualche analogia. Ora, che cosa avverrà? Se si aumenta l'organico di 5 colonnelli tutti in una volta, accadrà che, promuovendo i 5 tenenti colonnelli a colonnelli, si vengono a promuovere parecchi di questi meno anziani, con minori anni di servizio rispetto a quelli del ruolo dei carabinieri.

Ciò non è conveniente per molti riguardi. Di più si viene a questo fatto, che il ruolo organico della guardia di finanza, sarebbe molto più vantaggioso per l'avanzamento di quello dei Reali carabinieri; quindi, io ed altri colleghi abbiamo proposto questo emendamento, che spero il ministro vorrà accogliere, il quale non toglie la possibilità di fare le promozioni, ma dice: si facciano in un modo equo, in maniera che non vi sia sperequazione nelle carriere. Mentre la guardia di finanza va avanti, i carabinieri, corpo rispettabile e benemerito, si vedono tenuti indietro.

Dico poi francamente che in questa discussione avrei desiderato di veder presente anche il ministro della guerra, perchè noi abbiamo nelle guardie di finanza un Corpo che, in fondo, è militarizzato: gli hanno dato perfino le stellette! È interessato anche il ministro della guerra in questa legge, e quindi vorrei sapere quale sia il suo parere, in proposito. Mi rammento che il ministro Minghetti fin dal 1872 aveva proposto una legge riguardo alla guardia di finanza, con la quale la s'incorporava addirittura nel Corpo dei carabinieri reali. Si fece qualche opposizione, e la legge non fu accettata.

Ora abbiamo una legge che riguarda l'ordinamento della guardia di finanza, la quale si può dire che è, *forse che sì, forse che no*, militarizzata; poichè sotto certi riguardi, come per i gradi e gli stipendi, la guardia di finanza è considerata come un Corpo militare; sotto altri riguardi, per esempio in quanto all'applicazione del Codice penale, del regolamento di disciplina, essa può considerarsi solo in parte Corpo militare.

Se vogliamo che la guardia di finanza formi veramente un Corpo militare, applichiamo tutte le regole militari, come si applicano al resto dell'esercito, e facciamola dipendere dal Ministero della guerra,

In Francia, ad esempio, i battaglioni dei finanzieri (perchè in Francia non vi sono che i batta-

glioni) fanno parte dell'armata territoriale. Ma questo esce dall'ambito della legge; io mi limito a ripetere che approvo completamente le proposte dell'Ufficio centrale, e mi associo ad esse. Insieme ad alcuni miei colleghi ho proposto questo emendamento, che raccomando all'on. ministro delle finanze, affinchè lo voglia prendere in considerazione; e veda che esso non porta nessun danno all'avanzamento, perchè gli ufficiali della guardia di finanza finiranno per avere i loro dieci colonnelli; è questione di averli un po' prima o un po' dopo; ma quello che ci preme è essenzialmente che essi non passino avanti agli ufficiali delle altre armi, specialmente agli ufficiali dei carabinieri Reali. (*Approvazioni*).

GOIRAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN. Poichè il senatore Bava-Beccaris è entrato nella discussione di questo disegno di legge, io ritengo opportuno di rilevare alcune cose dette nella relazione dell'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale ha sollevato un dubbio sulla opportunità di aumentare il numero dei colonnelli; ora, avendo io preso parte ai lavori della Commissione che, presieduta dal senatore conte Bonasi, essendo ministro delle finanze l'onor. Majorana, studiò il riordinamento della guardia di finanza, ho potuto persuadermi essere necessario che il comandante della guardia di finanza abbia una certa libertà d'azione nello scegliere il personale adatto al comando delle varie legioni della guardia stessa, mettendo gli uomini più adatti, nei posti più indicati per loro, trattandosi di un servizio tecnico molto delicato.

Può capitare attualmente, ad esempio, che egli stimi opportuno di mettere a capo della importante legione di Genova un tenente-colonnello, perchè più adatto magari di un colonnello; ecco perchè è necessario che tutti i comandanti di legione abbiano grado uguale. E siccome di questo io sono persuaso, sono lieto che l'Ufficio centrale non abbia sollevato gravi obiezioni a questa disposizione.

Non posso che associarmi a quanto ha detto il senatore Bava, essendo ovvio che gli ufficiali della guardia di finanza, non scavalchino i loro colleghi dell'esercito. Il Corpo fu intieramente militarizzato, e giustamente militariz-

zato, perchè compie un servizio di polizia in tempo di pace e di difesa in tempo di guerra, sia lungo le coste che sulle frontiere alpine, difficile e penoso, e lo compie con vero amore; perciò mi associo, ripeto, alla proposta del senatore Bava e dei colleghi che hanno firmato l'emendamento, trovando giusto che gli ufficiali della guardia di finanza non vengano a sorpassare gli ufficiali dell'esercito, e specialmente quelli dei carabinieri.

Raccomando infine al Senato l'approvazione del disegno di legge con le varianti proposte, essendo urgente e necessario che il morale di questo Corpo sia maggiormente rafforzato. Gli ufficiali della guardia di finanza fanno un servizio che se al pubblico non è antipatico, pure non raccoglie molte simpatie; mentre invece è un servizio necessario, e di grande giovamento alla finanza dello Stato; ed è quindi opportuno che il pubblico si abitui a circondare questi ufficiali della sua simpatia, e a questo può spingerlo questo disegno di legge, perchè il pubblico vedendo che questi ufficiali meritano la considerazione del legislatore, si persuaderà a rispettare anche più le leggi della finanza, che debbono essere osservate con scrupolo. (*Approvazioni*).

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Sono uno di coloro che chiedono di emendare il progetto di legge con un'aggiunta intesa a non permetterè che, secondo l'organico proposto, con la promozione di cinque colonnelli nel Corpo della guardia di finanza si possa offendere il prestigio dell'anzianità di grado negli ufficiali dell'arma dei carabinieri. Sono, per convincimento, contrario al ruolo unico; ma ormai per esso vi è una disposizione di legge; appunto per ciò non si può ora con una nuova disposizione vulnerarne il principio e l'applicazione.

Ho preso la parola per tranquillizzare la mia coscienza; non vorrei che mai si potesse supporre che, per aver messa anche la mia firma alla proposta di emendamento, io potessi essere sospettato di non stimare altamente il Corpo della guardia di finanza, e di non sentire tutta la necessità di rialzarne il prestigio ed avvantaggiarne la carriera.

Ho appartenuto per molti anni, con mia grande soddisfazione, al Corpo degli alpini e

o avuto frequentissime occasioni di apprezzare il servizio che fanno le guardie di finanza; ebbero quindi riconoscere tutte le loro benemeritenze e debbo anche riconoscere essere giusto che il Paese non le dimentichi.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI, *relatore*. Anzitutto devo dichiarare che questa discussione, che si è fatta piuttosto levata, ha già dimostrato che tutti riconosciamo la delicatezza del servizio delle guardie di finanza, che tutti apprezziamo la disciplina del corpo e il modo di servire. E Governo e Parlamento lo hanno dimostrato molte volte, perchè già nel 1906, poi nel 1908 ed oggi hanno proposti ed approvati miglioramenti sensibili per questo Corpo.

Mentre approvo quanto ha detto l'onorevole Goiran, gli faccio osservare che il morale di quel Corpo non ha bisogno di essere rialzato; non dovrebbe essere depresso, e credo non lo sia, perchè fu sempre trattato come un beniamino dal Governo e dal Parlamento.

Veniamo quindi alla discussione del progetto, discussione che, dopo queste dichiarazioni di stima da parte di tutti, non può non essere serena.

Nella discussione generale è stato presentato un emendamento: emendamento che io chiamerò ordine del giorno; il quale porta firme molto autorevoli e contiene un concetto giusto, satissimamente, ma che urta in un principio di massima che l'Ufficio centrale ha fatto suo, e al quale fa dipendere tutta la legge, tutto l'organamento del Corpo della guardia di finanza. L'Ufficio centrale è partito da questo concetto: Abbiamo l'esercito che è come un pianeta luminoso; abbiamo dei Corpi ausiliari, dei Corpi militarizzati, che ne sono i satelliti. Non c'è, nè vi può essere pareggiamento assoluto: vi sono speciali differenze. Le si osservino in tempo di pace, le si osservino in tempo di guerra, a me sembra che manchi la ragione di questo pareggiamento, e credo di poterlo dimostrare. Già qualche cosa ne ha detto l'onor. Bava-Becaris.

Restiamo nel Corpo della guardia di finanza; vediamo quali ne sono i bisogni, e, come ha detto il senatore Goiran, provvediamo in questo senso. La ripartizione, il movimento dei quadri di quel Corpo non hanno che fare con i quadri

dell'esercito. Nell'emendamento o ordine del giorno del senatore Bava è detto che gli ufficiali della guardia di finanza avanzino in relazione ai carabinieri. Ora io mi permetto di far presente al Senato che nessun Corpo dell'esercito, nessun Corpo armato, può paragonarsi all'arma dei carabinieri. L'arma dei carabinieri rende così elevati, così distinti servizi al paese, che nessuno può paragonarsi ad essa. È reclutata in modo speciale; ha una disciplina ferrea; è il braccio del diritto ed il migliore ausilio alla polizia giudiziaria e non è possibile paragonare ad essa alcun Corpo dell'esercito, nè fuori dell'esercito. L'arma dei carabinieri sta quale è, ed io onor. Bava, pur non conoscendo le intenzioni del ministro della guerra, son certo che nel proporre il ruolo unico, il ministro non comprenderà l'arma dei carabinieri, perchè questa sta da sé, deve avere la sua carriera perchè ha la sua finalità, i suoi doveri, ha doveri che corrispondono al grado. Per cui l'Ufficio centrale non può, con suo rincrescimento, accettare quest'ordine del giorno, poichè esso verrebbe a sancire quello che l'Ufficio centrale non ammette, cioè il pareggiamento assoluto.

Osservo ancora che per avere questo pareggiamento, bisognerebbe che i due ordinamenti avessero eguali condizioni, specialmente alla base. Ora la base di un esercito è la disciplina. I doveri di disciplina debbono forzatamente essere intesi in modo diverso nel Corpo della guardia di finanza; non è possibile imporre a quel Corpo ciò che s'impone all'esercito. L'esercito serve per dovere; gli s'impone una disciplina severa, mentre le guardie di finanza servono per elezione, per interesse proprio e non si può imporre, il Parlamento non ha il diritto d'imporre loro una disciplina di quel genere, tanto è vero che tra le guardie di finanza e l'esercito non c'è subordinazione tranne che in certi momenti di servizio.

Pur essendo ottimo il principio a cui si è informato l'emendamento del senatore Bava, l'Ufficio centrale, ripeto, non può accettarlo, perchè si metterebbe in contraddizione con se stesso.

L'Ufficio centrale approva i vantaggi che sono stati creati a proposito delle guardie di finanza, perchè è risalito alle origini: fin dalle origini il Parlamento ha voluto creare un Corpo

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1910

doganale e non un Corpo di esercito; ma questo Corpo doganale, forzatamente, deve avere qualità militari, deve avere una disciplina quasi militare, e quindi il paese se ne serve in caso di guerra. E se ne può infatti servire, ma se impiegato razionalmente, non considerato come una grande unità dell'esercito, ma usato a piccole unità. Creda pure, onorevole Bava, l'ufficiale superiore delle guardie di finanza non sarà mai al comando di unità rilevanti; non credo che il capo di stato maggiore possa affidare il comando di migliaia di uomini ad ufficiali che non possono avere la preparazione necessaria per far ciò.

Prego dunque l'onor. Bava di aver presenti queste considerazioni, perchè, approvando il suo emendamento, noi stabiliremmo un principio contrario alla legge e che, diciamo pure la verità, se soddisferebbe molto l'amor proprio delle guardie di finanza, sarebbe molto lesivo dell'amor proprio dell'esercito. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Bava-Beccaris se ha inteso di proporre un ordine del giorno od un emendamento, facendogli notare che, per gli emendamenti, si deve seguire una procedura diversa da quella per gli ordini del giorno.

BAVA-BECCARIS. Per me è indifferente: desidererei però che la mia proposta fosse considerata come un emendamento.

PRESIDENTE. Allora la proposta del senatore Bava-Beccaris e di altri, resta come un emendamento all'art. 5.

BAVA-BECCARIS. Sta bene: lo propongo come emendamento, giacchè a me pare che se il Senato accoglie le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale, la legge dovrà necessariamente tornare alla Camera.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Mantengo anch'io l'emendamento, pur essendo dispiacente di non trovarmi d'accordo con l'onorevole relatore. Non posso intendere la disciplina come la intende il relatore, perchè non credo che un Corpo come quello della guardia di finanza, prendendo una forma militare, non debba avere lo stesso spirito di disciplina che anima i Corpi dell'esercito.

TARDITI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI, *relatore*. Mi permetto di osservare all'onor. Lamberti che le affermazioni da me fatte sulla subordinazione, non rappresentano convincimenti miei, ma sono letteralmente contenute nella legge del 1906, la quale stabilisce i doveri disciplinari, e fa delle eccezioni.

Senza che io ripeta quello che ho già detto, mi permetto di ricordare all'onorevole senatore Lamberti quella legge, la quale ha stabilito i doveri disciplinari del Corpo della guardia di finanza. Da essa si rileva che soltanto una parte del Codice penale è applicabile alla guardia di finanza; ma l'altra no, perchè non si poteva far di più. E della parte applicabile la principale, che è la base della disciplina, e che riguarda la subordinazione, è stata applicata con uno o due gradi di diminuzione, di tal che dai 10 e dai 20 anni di reclusione si può passare anche alla punizione disciplinare. Ed allora come si può parlare di pareggiamento?

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Che vi siano delle differenze fra il trattamento disciplinare della guardia di finanza e quello dell'esercito non lo contesto. Non ho presente, come il collega Tarditi, che è competentissimo in materia, il testo della legge del 1906 in tutti i suoi particolari, ma è certo che l'eccezione non infirma la regola generale, anzi la conferma.

Ora, se la disciplina può avere delle eccezioni, se il Corpo della guardia di finanza può non essere vincolato da certi obblighi, non vuol dire che esso non debba esser soggetto alla disciplina militare. Sarà una disciplina meno rigida, ma sarà sempre disciplina.

Noi oggi abbiamo dato un carattere assolutamente militare a questo Corpo. Se non accettiamo le conseguenze di questo fatto in tutta la sua estensione, facciamo la cosa per metà. Se accettiamo le conseguenze del fatto in tutta la sua estensione, credo che bisogna mantenere il prestigio ai gradi, con tutte le forme esteriori. Così, ad esempio, se un colonnello della guardia di finanza non deve essere considerato meno, ma più di un tenente-colonnello dei carabinieri.

Questa è la ragione per cui il mio collega ed amico il senatore Bava ha proposto l'emenda-

lamento e questa è la ragione per la quale mi sono associato a lui e intendo mantenere l'emendamento.

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. L'onor. relatore ha chiamato: ordine del giorno l'emendamento proposto dal senatore Bava.

Purtroppo da vecchio parlamentare so che un emendamento scende facilmente a ordine del giorno e persino anche a semplice raccomandazione. Chieggo a tal proposito una spiegazione, perchè la discussione assume carattere diverso se si tratta di un emendamento, o se si tratta di un ordine del giorno, o di una raccomandazione, essendo la importanza delle tre cose ben differente.

Ho notato inoltre una dichiarazione dell'onorevole relatore intorno alla formazione del ruolo unico che certamente sarà una sua dichiarazione personale.

L'onor. Bava poi nel suo eloquente discorso ha alluso ad un ruolo unico futuro, mentre il relatore ha detto invece che i carabinieri in avvenire, qualora si trattasse di stabilire un ruolo unico, non vi sarebbero mai compresi. Che cosa deve ritenere di tutto questo?

In ogni modo pare poi a me che la discussione si faccia tanto grave da credere che la presenza del ministro della guerra, se non necessaria, sarebbe almeno molto conveniente. (*Segni di assenso*).

TARDITI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI, *relatore*. Mi pare che la questione sia stata molto allargata e che, portata su questo terreno, esorbiti dai limiti del disegno di legge. Noi ora parliamo di un disegno di legge che modifica le leggi di base dell'ordinamento del Corpo della guardia di finanza. Lasciamo stare, perciò, l'esercito ed i paragoni con il servizio dei carabinieri e lasciamo da parte pure il ruolo unico. Vediamo invece se la legge in discussione è utile pel Corpo della guardia di finanza. (*Approvazioni*).

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FACTA, *ministro delle finanze*. Onorevoli senatori. La prima parola che mi viene alle labbra, che prorompe spontanea dal cuore, è

quella di vivissimo ringraziamento per gli onorevoli senatori Goiran e Lamberti, e per l'onorevole relatore, per le parole nobilissime che ebbero per il Corpo della guardia di finanza. Essi, oggi, ricordando al Senato le benemerienze di questo Corpo, che in servizi delicatissimi, compie le più delicate funzioni, e si ispira alle alte idealità del servizio militare, hanno reso al Corpo della guardia di finanza un omaggio, del quale io sono orgoglioso. (*Bene*).

Fatte queste dichiarazioni, debbo pregiudizialmente rispondere al desiderio manifestato dal senatore Levi di avere presente alla discussione il mio collega della guerra. Io ritengo, insieme all'onorevole relatore, che la legge che si dibatte oggi dinanzi al Senato sia di tale natura, che non involga questioni che trascendano dalla natura del Corpo della guardia di finanza, e che, in ogni modo, oggi sarebbero sproporzionate alla legge che trattiamo.

Non sarò io mai ad oppormi al desiderio che il Senato avesse di veder presente il ministro della guerra. In questo, mi rimetto completamente al Senato.

LEVI. Domando la parola.

FACTA, *ministro delle finanze*. Mi permettano il Senato ed il senatore Levi, il quale probabilmente ha chiesto la parola appunto su questo argomento, di dire che se il desiderio del senatore Levi si riferisce alla presenza del ministro della guerra...

LEVI. No, non ho chiesto la parola per questo.

FACTA, *ministro delle finanze*. ...Allora proseguo. Dicevo che la questione, che oggi si dibatte innanzi al Senato, riflette soltanto l'organamento del nostro Corpo della guardia di finanza; e, come ben disse l'onor. senatore Goiran, che ricordò anche il precedente delle Commissioni che si sono occupate della materia, l'unico punto controverso che ancora rimane, è quello che si riferisce alla promozione dei colonnelli. Non ripeterò, poichè non ho l'autorità del senatore Goiran, le ragioni per cui, da quando funzionano queste Commissioni, si riconobbe la necessità assoluta di avere questi colonnelli, per il regolare funzionamento dei servizi. La natura del servizio della guardia di finanza, la sua delicatezza che influisce sulle entrate dello Stato, il disagio che esiste nella parte che riflette il servizio sulle nostre coste

e sui nostri monti, tanto che sono necessari un numero considerevole di riparti, la necessità di ispezionare con altissima autorità i riparti stessi, onde portare in essi tutto il prestigio che deriva dal potere, che si trova poco a contatto col Corpo medesimo, ha fatto sì, che fin da allora si dicesse che la creazione di questi colonnelli era indispensabile, poichè essa rispondeva non solo ad assolute esigenze del servizio, ma anche alle idealità del servizio stesso, in quanto che rende più saldo il nesso che corre tra i reparti lontani e l'autorità, che non può sempre accedere sui luoghi.

Aggiungere parole per dimostrare l'opportunità di questi provvedimenti sarebbe, io credo, superfluo.

Ha turbato la coscienza del senatore Bava-Beccaris, il fatto che adesso si aumenterebbe il numero dei colonnelli; io prego però il Senato di notare che, se questo è l'effetto immediato dell'organico che oggi si discute, e di tutti gli organici che stabiliscono nuove determinazioni di personale, questo non può pregiudicare per nulla la questione, perchè è un vantaggio che si riscontra col tempo, inquantochè per parecchio tempo queste promozioni non avverranno più. Dunque, questo fatto non ha tutto quell'effetto che potrebbe sembrare. È un fenomeno tutto particolare, ristretto in limiti che non possono turbare.

Ora, in questa condizione di cose, io credo che l'emendamento proposto dall'onor. senatore Bava e dagli altri firmatari possa essere, come già accennava il senatore Levi, tenuto in considerazione, come raccomandazione. In questo senso, noi oggi non siamo chiamati a stabilire diversità con altre armi; noi comprendiamo che il prestigio dell'esercito si compone di tante piccole quantità inafferrabili, che è dovere del Governo di tenere nel massimo conto, onde portare alla massima altezza lo spirito d'equità e di giustizia, che, se è necessario dappertutto, più ancora lo è, quando si tratta delle più grandi funzioni del nostro Stato, e di chi è più direttamente a contatto col cuore della nostra nazione.

Ora, io posso assicurare che, se pure sentiamo le esigenze del servizio e le necessità di dare a questo Corpo un consolidamento tale che ne conforti tutte le vigorose energie, sentiamo del pari la necessità di non fare nulla,

che possa menomamente turbare quel senso di fratellanza, che vige in tutto il nostro esercito.

Concludendo, come raccomandazione, non ho difficoltà di accettare questo emendamento, poichè, mentre da una parte corrisponde perfettamente al sentimento ed ai desideri del Governo, non turba l'andamento del disegno di legge per il Corpo della guardia di finanza, che ha natura speciale, e che deve provvedere a delicatissimi servizi.

Prego quindi l'onor. senatore Bava-Beccaris di consentire a convertire il suo emendamento in semplice raccomandazione, assicurandolo che, conscio dell'importanza delle parole che pronuncio in quest'altissimo Consesso, l'Amministrazione della finanza non potrà ispirarsi che ad un sentimento di altissimo riguardo verso le altre armi, le quali, con le loro benemerienze, rendono così importanti servizi alla Patria.

In questo senso, prego l'onor. Bava-Beccaris di voler convertire il suo emendamento in semplice raccomandazione. (*Approvazioni*).

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. Una volta approvato questo organico si hanno cinque tenenti colonnelli che passano colonnelli e guadagnano due o tre anni sui carabinieri. Sarei pronto a convertire l'emendamento in raccomandazione se il ministro dicesse: non farò per ora le promozioni, ma le farò a suo tempo secondo lo spirito dell'emendamento, cioè non prima di quelle che spettano ai tenenti colonnelli dei carabinieri. (*Commenti*).

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FACTA, *ministro delle finanze*. Siamo di fronte ad un provvedimento che comprende un organico, corrispondente a necessità che riteniamo indispensabili al buon andamento del servizio, e che quindi io non potrei subordinare a considerazioni che mi sono estranee. Ho già detto che, quando si tratterà dell'applicazione di questo organico negli anni futuri, si terranno nel massimo conto le osservazioni fatte testè dall'onor. Bava-Beccaris, e certamente tutte le Amministrazioni, anche future, si ispireranno a questo concetto. Mi permetto di aggiungere che adesso, di fronte all'esigenza del servizio,

io non potrei fare dichiarazioni, che sarebbero contrarie a quanto ho già esposto.

LAMBERTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMBERTI. A me pare che l'emendamento abbia precisamente lo scopo di impedire che ufficiali dei carabinieri, i quali si trovino oggi, per esempio, tenenti-colonnelli anziani possano, per effetto di queste promozioni di cinque colonnelli nel Corpo della guardia di finanza, trovarsi in un grado inferiore a questi che erano meno anziani. L'onor. ministro, se ho bene inteso, ha detto che si tratta d'un fatto transitorio e, con nobilissime parole anche, rivolte all'esercito, delle quali non saprei abbastanza ringraziarlo, ha detto che del prestigio dell'esercito il Governo non può non tenere il massimo conto e quindi deve astenersi da un atto qualsiasi che in qualche modo lo ferisca. Ha detto anche che questa parte dei provvedimenti del disegno di legge ha fondamento in esigenze, di ordine speciale, del servizio, le quali vogliono che, per il maggior prestigio, per la maggiore autorità di tutto il servizio, inerente al comando delle legioni, vi sia a capo piuttosto un colonnello che un tenente-colonno. Ora io ricordo, quando avevo l'onore di avere un comando, ed avevo relazioni coi comandi delle guardie doganali, che gl'ispettori di circolo avevano i medesimi distintivi ma non il grado dei corrispondenti graduati dell'esercito. Oggi si parla di colonnelli e non di tenenti-colonnelli e si sono date le stellette alla guardia di finanza: vuol dire che si considera questo come un Corpo militare. Dal momento che si è stabilito come principio il ruolo unico - che non è nelle mie convinzioni, ma che oramai è legge, perchè il Senato, l'altra Camera ed il Governo l'hanno voluto - non posso ammettere, dico, che si prenda oggi un provvedimento, il quale non è assolutamente indispensabile, perchè riflette uno stato di cose che dura già da qualche tempo e che può mantenersi per qualche altro piccolo tempo, senza portare gravi inconvenienti. Quindi io pregherei l'onorevole ministro, se non è indiscrezione da parte mia o contraddizione per lui, di dichiarare se può sospendere il provvedimento delle promozioni a colonnello fino a tanto quanto è necessario per impedire gl'inconvenienti a cui ho accennato.

PRESIDENTE. Qui si parla di un emendamento all'articolo 5. Mi pare più regolare che sia svolto quando l'articolo 5 verrà in discussione.

LAMBERTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMBERTI. Mi dispiacerebbe che il progetto di legge dovesse naufragare, perchè ho tutto il desiderio che passi, affinchè venga dimostrato che anche il Senato apprezza le benemerienze del Corpo della guardia di finanza e non vuole ritardati i benefici che la legge gli arreca.

PRESIDENTE. All'art. 5 si voterà l'emendamento.

Pongo intanto ai voti l'art. 1 che ho già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

La nomina ad una cattedra sarà fatta, di regola, per effetto di pubblico concorso.

Tuttavia il ministro potrà servirsi delle terne di concorsi speciali celebrati da non più di un anno per altre scuole Regie, superiori o medie di secondo grado.

I vincitori saranno assunti in servizio col grado di straordinari, nel quale resteranno a titolo di prova non meno di un triennio.

Saranno assunti definitivamente in servizio, col grado di ordinario, gli insegnanti straordinari, che durante i tre anni precedenti (computandosi per anno compiuto la frazione di anno non inferiore a nove mesi), abbiano impartito l'insegnamento senza interruzione e lodevolmente.

Quando i risultati del periodo di prova non siano tali da consentire la nomina ad ordinario, lo straordinario è dispensato dal servizio.

La nomina del professore straordinario potrà essere revocata, anche prima che termini il periodo di esperimento, qualora il risultato delle ispezioni ordinate dal ministro consigli tale provvedimento.

Il tempo del servizio prestato come straordinario è in ogni caso valutato agli effetti della pensione.

(Approvato).

Art. 3.

Agli insegnanti straordinari ed ordinari sono assegnati gli stipendi indicati dall'annessa tabella A.

Ogni insegnante avrà diritto di conseguire successivamente, a datare dal suo passaggio ad ordinario, quattro aumenti quinquennali, ciascuno di lire 500, e due aumenti sessennali entrambi pari a un decimo dello stipendio conseguito al termine dei predetti quattro aumenti fissi.

Gli aumenti quinquennali potranno essere dati anticipatamente per merito distinto a insegnanti ordinari, che si trovino ancora a distanza di uno o due anni dalla scadenza normale del quinquennio.

Anche per gli insegnanti, che avranno avuto per merito l'aumento anticipato, la scadenza del quinquennio o del sessennio successivo decorrerà dalla data dell'aumento medesimo.

(Approvato).

Art. 4.

Ai predetti insegnanti di ruolo sono applicabili le disposizioni della legge 19 luglio 1862, n. 722, sul cumulo degli impieghi e quelle del testo unico 22 novembre 1908 delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Per gli insegnanti che dal Consiglio di amministrazione della massa del Corpo della Regia guardia di finanza siano stati nominati ordinari, sono rispettati e confermati i diritti stabiliti nell'atto di nomina. Il tempo utile per l'aumento quinquennale, di cui all'art. 3, decorre per essi dal giorno della loro nomina ad ordinari.

Il ministro delle finanze ha facoltà di derogare dalla norma del concorso, per la nomina a insegnante straordinario od ordinario, per gl'insegnanti di scuole medie, già incaricati, nella scuola, dell'insegnamento di quelle discipline, per le quali all'attuazione della presente legge, fosse vacante la cattedra di ruolo.

(Approvato).

Art. 5.

Alla legge citata nell'art. 1º sono apportate le modificazioni risultanti dall'allegato B.

(Approvato).

PRESIDENTE. A questo articolo 5, come ho detto, è proposto un emendamento in questi termini: « non potranno in niun caso effettuarsi promozioni a tenente colonnello e a colonnello prima che siano promossi gli ufficiali dei Reali carabinieri di pari grado e anzianità, dichiarati idonei all'avanzamento ».

Questo emendamento è firmato dai senatori Bava Beccaris, Lamberti, Cerruti, Taverna e Di Prampero.

MORRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA. Mi pare che non sia inutile dire ancora una parola su questo emendamento. Da quanto ho potuto comprendere, il ministro ha l'intenzione di coprire immediatamente i cinque posti di colonnello, senza riguardo all'anzianità dei tenenti colonnelli, e quindi quand'anche sieno meno anziani di quelli dell'esercito.

Appunto per quella buona armonia che tutti desideriamo mantenuta fra i vari Corpi che debbono difendere la patria, non credo tal cosa conveniente. Prego il ministro a voler dichiarare che non farà tali promozioni, ed allora accetto che invece dell'emendamento, si faccia una raccomandazione; ma se il ministro ha nell'animo di farle, mi associo ai proponenti l'emendamento. Lo credo indispensabile per conservare quell'ottima armonia ora esistente e specialmente necessaria fra Corpi che, il giorno in cui si tratterà di salvare la patria, si troveranno insieme alla frontiera.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Non era mia intenzione di entrare in una discussione di questo genere nella quale presero la parola onorevoli colleghi ben più competenti di me per la loro autorità: ma ciò non pertanto mi si permetta di esprimere un concetto che è nell'animo mio. Con lo spirito conservativo i proponenti di questo emendamento non si accorgono di portare proprio la rivoluzione nell'esercito stesso e nei Corpi costituiti, perchè io dubiterei molto e temerei se realmente gli ufficiali e gli ufficiali superiori dei carabinieri, avessero a dividere le idee dei proponenti l'ordine del giorno.

Gli ufficiali della guardia di finanza non saranno veramente tali se non quando saranno chiamati a servire col Regio esercito in tempo di guerra.

Prima non sono che ispettori che hanno il titolo di graduati come nell'esercito: servono con disciplina militare, perchè la disciplina ci vuole, e da qualche anno questo Corpo, da che fu militarizzato, serve veramente bene il Paese.

Si è parlato del ruolo unico che è ancora di là a venire! Ora neanche la cavalleria è, rapporto alle promozioni, in condizioni eguali alla fanteria e la fanteria alla cavalleria!

Vedasi la marina. Ha degli ammiragli, dei comandanti di fregata ed altri gradi, che sono diversi e superiori ai gradi corrispondenti degli altri Corpi militari.

Per queste ragioni, io pregherei i proponenti di questo emendamento a volerlo ritirare; e qualora non consentissero, pregherei il Senato a non volerlo approvare.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Io non entro nel merito della questione, mi permetto soltanto di osservare che la questione che è stata testè sollevata è talmente importante, talmente grave che non sarebbe fuori luogo, vista l'ora tarda, se se ne rimandasse ad altro giorno la soluzione.

Io, lo ripeto, mi permetto di sottoporre al Senato la gravità della deliberazione che si sta per prendere e l'opportunità di rinviarla ad altro giorno, onde dar tempo a coloro che non sono troppo addentro nella materia, di studiare l'argomento e di prendere una risoluzione ponderata.

Per parte sua il ministro vedrà se non sia possibile trovare una via di mezzo o un temperamento, il quale, pur rispecchiando le sue intenzioni, non vulneri il principio al quale tengono i proponenti dell'emendamento.

TARDITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI, *relatore*. Mi permetto di fare osservare all'onor. Casana che la discussione si è abbastanza allargata ed è anche matura, e mi pare che le idee siano chiare. Si tratta in poche parole di due correnti: una che intende di legare e di pareggiare il Corpo della guardia di finanza all'esercito, l'altra che intende di lasciare che ognuno sia libero, che corra la sua sorte, ognuno per il suo servizio, e che l'esercito continui a rimanere col suo prestigio...

MORRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORRA. Ritenero la guardia di finanza come Corpo completamente separato dall'esercito, come pare vorrebbe l'onor. relatore, al punto in cui siamo, è assolutamente impossibile. Si tratta di un Corpo rispettabilissimo che rende grandi servizi allo Stato, Corpo che è stato pareggiato in tutto e per tutto, perfino nelle stellette agli altri Corpi militari. Questo è l'assunto del senatore Bava-Beccaris e questo è anche il mio. È impossibile quindi che un tenente colonnello, ad esempio, degli alpini o dei carabinieri, Corpi che si trovano pel loro servizio a maggior contatto colle guardie di finanza, si veda molto di buon occhio sopravanzato nell'avanzamento da un tenente colonnello di queste guardie.

Si sottoporrà, per quel principio di soda disciplina, che fa da tutti i militari rispettate sempre le disposizioni superiori. Da che vogliamo tutti un accordo perfetto, credo che una tale disposizione recherebbe molto maggiore danno che il lasciare momentaneamente certi comandi a tenenti colonnelli piuttosto che a colonnelli.

Ciò del resto dovrà succedere il giorno che sia adottato il ruolo unico. Da questo il relatore vuole esclusi i carabinieri: non so se tale sia l'intenzione del ministro e non tocco tale argomento, ma è certo che il ruolo unico porterà a quella conoscenza. Prego pertanto l'onorevole ministro a voler sospendere momentaneamente le promozioni, se si tratta di ufficiali meno anziani di quelli ai quali sono pareggiati.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Volevo rispondere ad una affermazione fatta dal nostro collega Cavalli riguardo ai carabinieri. Non c'è bisogno, credo, della dichiarazione che qualsiasi ufficiale dei carabinieri, qualsiasi ufficiale degli alpini, come il senatore Morra ha detto, se domani si vedesse dinanzi uno meno anziano di lui col grado di colonnello, non abbia tanto sentimento disciplinare da rispettare il nuovo grado; ma ora si fa questione di principio: e mi pare che l'onorevole ministro abbia questo principio tanto giustamente compreso che ha detto che il Governo, rendendosi conto di tutti quei minimi

particolari che costituiscono il buon accordo nell'esercito, si guarderebbe dal prendere qualsiasi provvedimento che potesse urtarlo. Noi dunque vogliamo che sia, in forza di un principio, evitato un fatto che, realmente, può turbare in qualche modo quella buona armonia che abbiamo il sacrosanto dovere di far continuare nel modo più perfetto.

Quindi pregherei che il ministro, per quell'amore che ha per il Corpo della guardia di finanza, per far giungere in porto il progetto di legge, voglia tener conto delle nostre osservazioni. Forse noi avremo male esposto i nostri desideri: non intendiamo, almeno per mia parte, di dare un carattere permanente all'emendamento; vogliamo che nell'applicazione della disposizione non si offenda il principio su cui abbiamo insistito.

Una dichiarazione del ministro in questo senso credo che agevolerebbe l'approvazione del progetto di legge nella odierna seduta.

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. La questione è indubbiamente importante; mentre assai discordi sono i pareri. Però io credo che non saremo lontani dall'intenderci se ci poniamo una molto semplice domanda. Premetto che volendosi parlare di una specie di equiparazione della carriera degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza con quella degli ufficiali dell'esercito, io avrei inteso che nell'emendamento proposto dal senatore Bava-Beccaris si fosse detto, che non potranno effettuarsi promozioni nei tenenti colonnelli di quel Corpo prima che siano promossi gli ufficiali di pari grado dell'esercito; ma far proprio un confronto soltanto con quelli dei Reali carabinieri non mi sembra giusto.

Ciò detto, osservo che la questione della perfetta equiparazione della carriera tra gli stessi ufficiali delle varie armi dell'esercito, la quale è una aspirazione che ancora non si è arrivati a ben soddisfare, non è conseguibile se non mediante il ruolo unico, che in realtà finora non esiste.

Ebbene, domando io, si vorrebbe forse mettere nel ruolo unico degli ufficiali superiori del Regio esercito anche quelli della guardia di finanza? Perché, se non si iscrivono anche essi in uno stesso ruolo, evidentemente non sarà

possibile regolare gli avanzamenti con una qualsiasi parità di misura.

Ora una cosa di questo genere io credo che nessuno la potrà volere, giacché gli ufficiali della guardia di finanza sono di tutt'altra provenienza, sono reclutati diversamente, sono educati in un'altra scuola, e debbono rispondere ad esigenze di altro genere. Il compito essenziale della guardia di finanza sta nel suo servizio di istituto e segnatamente in quello doganale, al quale essa splendidamente adempie. Vero è che siccome questo Corpo rappresenta una forza che dato il suo parziale ordinario impiego in tempo di pace, può prestarsi ad assai utili servizi in caso di guerra, così si è creduto conveniente, opportuno, necessario di militarizzarlo, non già per questo di farlo entrare ad esser vera parte dell'esercito. Questa militarizzazione non è completa, non è assoluta. Essa è stata spinta fino ai limiti del possibile e del conveniente, ma ciò nonostante, le guardie di finanza, altamente benemerite, rappresentano sempre qualche cosa di distinto dall'esercito. Potranno in caso di guerra essere efficacissimamente utilizzate, per il fatto che esercitando esse in gran numero le loro ordinarie funzioni sui confini, ne conoscono a perfezione il territorio sul quale stanno, quasi all'avanguardia, come prime scorte dell'esercito; e qui è la ragion vera per la quale, volendocene al bisogno servire, si è ad esse dato fin dove era possibile e conveniente il carattere militare.

Ma io non credo che tale carattere vorrà essere spinto fino a domandare che gli ufficiali di questo Corpo speciale, vengano compresi in uno stesso ruolo con gli ufficiali dell'esercito; e però non mi sembra possa farsi questione di raffrontare in qualsiasi maniera la carriera degli uni con quella degli altri.

Noi dobbiamo, ripeto, farci questa domanda, unica e sola: possono gli ufficiali della guardia di finanza essere compresi nel ruolo unico per l'esercito? A me non pare, e non credo quindi che sia da accettarsi l'emendamento proposto dal senatore Bava. (*Approvazioni*).

Voci. Chiusura! chiusura! Ai voti! ai voti!

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Ho chiesto facoltà di parlare per spiegare le osservazioni che avevo

fatto poc' anzi. Io non avevo espresso il desiderio che fosse chiamato il ministro della guerra, per assistere a questa discussione, avevo semplicemente richiamato il Senato a giudicare della convenienza che il ministro della guerra fosse presente.

Ora l'onor. Pedotti ha dato ragione anche su di un dubbio da me sollevato nel pronunciare quelle poche parole, in ciò che si riferisce al ruolo unico. Uno dei dubbi sollevati dal senatore Bava si riferiva alla comprensione dei militari della guardia di finanza nel ruolo unico...

Voci. No! no!

LEVI ULDERICO. Così mi pareva che il relatore avesse fatto intendere. Se così non è, non ho altro a dire.

DI PRAMPERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRAMPERO. Io sono uno dei sottoscrittori dell'emendamento proposto dal senatore Bava-Beccaris.

Debbo però dichiarare che ho sottoscritto quell'emendamento unicamente perchè ritenevo che si trattasse di formare un ruolo unico degli ufficiali e di comprendervi anche quelli della guardia di finanza.

Voci: No, no.

DI PRAMPERO. Ad ogni modo questo è stato il motivo per cui io ho sottoscritto l'emendamento del senatore Bava-Beccaris. Ma se il Governo dichiara che nel ruolo unico non saranno compresi gli ufficiali di finanza, non ho alcuna difficoltà a ritirare la mia firma da quell'emendamento. (*Commenti*).

Voci: Chiusura, chiusura; ai voti, ai voti.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Casana se insiste nella sua proposta sospensiva e di rinvio della discussione ad altra seduta.

CASANA. Non insisto.

BAVA-BECCARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BAVA-BECCARIS. Ho chiesto la parola perchè mi pare di non essermi spiegato abbastanza bene, dal momento che il mio amico onor. Di Prampero, che ha sottoscritto l'emendamento, adesso ritira la sua firma, non avendo, almeno

così mi sembra, compreso bene la questione del ruolo unico.

Io ho detto che se si viene ad adottare il ruolo unico poteva succedere che alcuni Corpi dell'esercito sarebbero stati comandati da tenenti colonnelli, mentre la guardia di finanza soltanto avrebbe avuto tutti i suoi Corpi comandati da colonnelli. S'intende, che la guardia di finanza ha ruolo a sè e non entrerà mai nei ruoli degli altri ufficiali dell'esercito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onor. senatore Bava-Beccaris e che rileggo:

All'art. 6 è aggiunto il seguente capoverso:

In nessun caso potranno effettuarsi promozioni a tenente colonnello ed a colonnello prima che siano promossi gli ufficiali dei carabinieri reali di pari grado ed anzianità dichiarati idonei all'avanzamento.

Chi lo approva favorisca alzarsi.

Non è approvato.

Pongo allora ai voti l'articolo 5 nel testo già letto.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 6:

Il Governo del Re provvederà ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-911 le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge, prelevando le maggiori somme occorrenti dai capitoli nn. 129: « Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza »; 130: « Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza » e 130-bis: « Compensi alla guardia di finanza » dello stato di previsione medesimo.

È data facoltà al Governo, sentito il Consiglio di Stato, di coordinare e di pubblicare in testo unico le leggi relative all'ordinamento della Regia guardia di finanza.

(Approvato).

ALLEGATO A.

Cattedre di ruolo per la scuola allievi ufficiali della R. Guardia di finanza.

	DESTINAZIONE DELLE CATTEDRE	Orario settimanale	Stipendio dello straordinario	Stipendio dello ordinario
1	Lettere italiane	15	3,500	4,500
1	Matematica, fisica e chimica	15	3,500	4,500

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Concessione di una pensione annua di lire 6000 alla vedova e agli orfani di Giuseppe Cesare Abba.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Cavalli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta d'oggi e quelli approvati nella seduta precedente.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, procede all'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Baccelli, Barracco Giovanni, Bava-Beccaris, Beltrami, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Boncompagni-Ludovisi, Borgatta.

Cadenazzi, Caetani, Caldesi, Canevaro, Capellini, Caravaggio, Casana, Cavalli, Cefaly, Cerruti, Cocuzza, Conti.

D'Adda, De Amicis, De Cesare Raffaele, De Cupis, De Giovanni, De La Penne, De Seta Francesco, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Carpegna, Di Collobiano, Dini, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova, Doria d'Eboli, Doria Pamphili.

Fabrizi, Falconi, Fava, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Finali, Fiocca, Frascafa.

Garavetti, Gessi, Giordano Apostoli, Goiran, Guala, Gualterio.

Lamberti, Levi Ulderico.

Malaspina, Malvano, Manassei, Maragliano, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Melodia, Minesso, Monteverde, Morandi, Morra.

Parpaglia, Pastro, Paternostro, Pedotti, Petrella, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Rattazzi, Ricci, Righi, Rignon, Rossi Gerolamo, Rossi Giovanni, Roux, Ruffo.

Sacchetti, Sani, Scaramella-Manetti, Scialoja.

Tarditi, Tassi, Taverna, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Treves, Veronese, Vischi, Volterra.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-11:

Senatori votanti	98
Favorevoli	80
Contrari	18

Il Senato approva.

Riordinamento delle scuole italiane all'estero:

Senatori votanti	98
Favorevoli	84
Contrari	14

Il Senato approva.

Provvedimenti per opere idrauliche e per opere idraulico-forestali dei bacini montani:

Senatori votanti	98
Favorevoli	87
Contrari	11

Il Senato approva.

Modificazione alla legge di ordinamento della Regia guardia di finanza:

Senatori votanti	98
Favorevoli	77
Contrari	21

Il Senato approva.

Leggo ora l'ordine del giorno per lunedì 19 corrente:

ALLE ORE 14.

Riunione degli Uffici.

ALLE ORE 15 — SEDUTA PUBBLICA.

I. Interpellanza del senatore Maragliano al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio, sulla politica sanitaria del Governo.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Per i laboratori di vigilanza igienica (N. 387);
Regime delle tare per gli oli minerali, di resina e di catrame ammessi al dazio di lire 16 il quintale dal 1° gennaio 1911 (N. 401);

Convalidazione del Regio decreto 27 dicembre 1908, n. 805, portante modificazioni e aggiunte al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali (N. 379);

Modificazioni alla legge del 13 novembre 1887, n. 5028, sulla risoluzione delle controverse doganali (N. 380);

Concessione di una pensione annua di seimila lire alla vedova ed agli orfani minorenni di Giuseppe Cesare Abba (N. 402).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 22 dicembre 1910 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1910

Provvedimenti per opere idrauliche e per opere idraulico-forestali dei bacini montani

TITOLO I.

CLASSIFICAZIONE E DECLASSIFICAZIONE DI OPERE IDRAULICHE.

Art. 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle comprese nella tabella *A* annessa alla presente legge.

Le nuove iscrizioni decorrono dal 1° gennaio 1911, e dalla stessa data cessano di far parte delle opere idrauliche di 2^a categoria quelle descritte nella tabella *B* annessa alla presente legge.

Cessano, dalla stessa data, di far parte delle opere idrauliche di 2^a categoria gli argini e le sponde del vecchio colatore Rigosa, in provincia di Parma, fino al limite del rigurgito del Po, e conseguentemente vengono iscritti nella 2^a categoria gli argini e le sponde del nuovo colatore Rigosa.

La bonifica di Rigosa viene classificata fra le opere di bonificazione di 1^a categoria, a termini degli articoli 3 e 4 del testo unico di legge 22 marzo 1900, n. 195, ed alla spesa per essa occorrente, che resta autorizzata in lire 1,200,000 da ripartire a termini dell'articolo 6 della legge stessa, si farà fronte sino alla concorrenza di lire 500,000, con prelevamento, in sede di bilancio, dal fondo di lire 8,000,000, di cui all'art. 6, lettera *b*, della presente legge, da ripartirsi per lire 200 mila nell'esercizio 1910-11, lire 200,000 nel 1911-12 e lire 100,000 nel 1912-13, i quali parziali prelevamenti sa-

ranno fatti sulle corrispondenti ripartizioni di cui alla tabella *C*, n. 5, annessa alla presente legge.

Art. 2.

Il Governo provvederà, secondo l'art. 175 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, a stabilire i perimetri dei comprensori che debbono contribuire allo Stato nelle spese per le opere di cui nella tabella *A*.

Qualora un nuovo comprensorio si sovrapponga ad altri già stabiliti per le opere classificate in 2^a categoria prima della presente legge, il Governo avrà facoltà di modificare il perimetro preesistente.

È pure in facoltà del Governo di determinare, ove occorra, con decreto Reale, i limiti precisi degli argini o tratti di argine ai quali dovranno applicarsi le disposizioni della presente legge e di stabilire fin dove debba estendersi, nella località ove manchino argini continui, la continuità della difesa.

Art. 3.

Quando per alcuna delle opere dichiarate di 2^a categoria mancassero i dati per determinare in modo sicuro la media spesa annua di cui all'art. 32 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, si potrà prendere a base la spesa media di altre opere idrauliche consimili.

Art. 4.

Pel mantenimento delle opere idrauliche indicate nella presente legge saranno iscritte

le somme necessarie nella parte ordinaria del bilancio dei lavori pubblici.

Il contributo delle provincie e degli altri interessati per quelle di 2ª categoria sarà iscritto nel bilancio dell'entrata.

Art. 5.

Il ruolo organico del personale per la custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua e delle rispettive opere, stabilito coll'art. 30 della legge 3 settembre 1906, n. 522 (testo unico), potrà essere modificato con decreto Reale, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed in seguito ad accordi col ministro del tesoro per essere messo in corrispondenza colla nuova divisione in tronchi di custodia e di guardia, che dovrà essere fatta in conseguenza di nuove classificazioni, oppure per altre necessità attinenti all'indole ed agli scopi delle opere di difesa o di conservazione dell'alveo.

TITOLO II.

PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

Art. 6.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 61,500,000 da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici ripartita nel modo seguente:

a) lire 5,000,000 per sistemazioni idraulico-forestali nei bacini montani dei corsi d'acqua, e cioè: lire 1,000,000 per quelli compresi nel compartimento del Magistrato alle acque di Venezia; e lire 4,000,000 per quelli delle rimanenti provincie del Regno, escluse quelle di Basilicata, Calabria e Sardegna, e non comprese neppure le sistemazioni dei torrenti necessariamente ed esclusivamente coordinate colle bonificazioni;

b) lire 33,000,000 per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, nonchè per costruzione ed acquisto di fabbricati ad uso dei magazzini idraulici; delle quali, lire 13,000,000 pel compartimento del Magistrato alle acque di Venezia, lire 12,000,000 per il Po ed influenti e lire 8,000,000 per i corsi d'acqua di Emilia, Romagna e Toscana;

c) lire 14,000,000 per spese ad opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria, delle quali 2,000,000

pel compartimento del Magistrato alle acque di Venezia e 12,000,000 nelle rimanenti provincie del Regno, escluse, per la sola 3ª categoria, quelle di Basilicata, Calabria e Sardegna;

a) lire 5,000,000 per lavori a corsi d'acqua di nuova iscrizione nella 2ª categoria: e cioè lire 2,900,000 per nuove classificazioni nel compartimento del Magistrato alle acque di Venezia per effetto delle disposizioni dell'art. 1 della legge 5 maggio 1907, n. 257, e lire 3,000,000 per quelle contemplate all'art. 1 della presente legge (tabella A);

e) lire 3,000,000 per opere diverse e cioè lire 500,000 per la costruzione e l'arredamento dell'edificio per gl'insegnamenti delle discipline idrauliche e delle loro applicazioni, presso la Regia Scuola d'applicazione per gl'ingegneri di Padova, di cui all'art. 12 della legge 5 maggio 1907, n. 257 sul Magistrato alle acque; e lire 500,000 di maggiore spesa per la sistemazione dei torrenti che traversano l'abitato di Modica, in provincia di Siracusa, in aggiunta alle assegnazioni di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 311, e all'art. 4 della legge 3 luglio 1904, n. 313; e lire 2,000,000 da ripartirsi in sede di bilancio per sussidi ad opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali e comunali contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti e di ripristino delle opere stesse e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate, dalle alluvioni, piene o frane;

f) lire 1,500,000 per imprevisti per tutte le opere suindicate.

Art. 7.

Dette somme saranno iscritte in bilancio nei cinque esercizi finanziari dal 1910-911 al 1914-915, secondo il riparto della tabella allegata alla presente legge, fermi restando i limiti della spesa straordinaria consolidata di cui alla legge 21 giugno 1906, n. 238.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni delle leggi 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 e 29 dicembre 1907, n. 810, in quanto concernono l'autorizzazione di somme per opere idrauliche di prima e seconda categoria, tranne la parte di dette somme già stanziata per opere di am-

ue le categorie nei bilanci dei lavori pubblici fino all'esercizio finanziario 1909-910 in-
ivo.

esta però riservata all'Amministrazione la
oltà di valersi dei fondi della presente legge
imputarvi le spese eventualmente impe-
te sotto l'impero delle precedenti, in conto
li stanziamenti futuri e gli impegni assunti
termini dell'art. 6 della legge 19 luglio 1909,
507, come pure quella di servirsi, fino al-
 esaurimento, dei residui di bilancio che risul-
sero disponibili in dipendenza delle leggi
dette sui capitoli delle spese straordinarie
opere idrauliche di seconda categoria (la-
ori e personale) per imputarvi spese conge-
te a quelle di cui è oggetto la legge pre-
te.

Le somme assegnate colla lettera e) della ta-
la C verranno aggiunte, anno per anno, a
elle stanziare o che si sarebbero dovute stan-
re per effetto delle leggi precedenti.

Art. 9.

A partire dall'esercizio 1915-916 sarà per
quindici anni stanziata nel bilancio del Mini-
stero dei lavori pubblici la somma complessiva
di lire 20,000,000 da essere erogata per l'ese-
cuzione di lavori idraulico-forestali nei bacini
montani, giusta la specifica ed equa ripartizione
da farsi annualmente con la legge di bilancio
fra le diverse regioni del Regno, escluse quelle
di Basilicata, Calabria, Sardegna ed escluse
pure le sistemazioni montane coordinate colle
bonifiche. Detta ripartizione sarà fatta con spe-
ciale riguardo per le opere contemplate nel
comma secondo dell'art. 6.

Le somme che non sono state spese o impe-
gnate nell'anno stesso in cui vengano impostate
in bilancio, vanno ad accrescere quelle degli
anni successivi e ciò rispettivamente per cia-
scuna regione. Le norme stabilite nel presente
articolo saranno applicate anche alle spese in-
dicate al n. 2 della tabella C.

TABELLA A.

Elenco delle opere idrauliche da aggiungersi a quelle già classificate nella 2^a categoria.

N. d'ordine	Provincia	Corso d'acqua	Designazione delle opere
1	Alessandria	Po	Argini e sponde, in destra, da Frassineto Po a Valenza, comprese le arginature di rigurgito degli influenti Laio e Rotaldo.
2	Alessandria	Po	Argini e sponde, in sinistra, da Morano Po fino alla foce della Sesia.
3	Alessandria	Po e Tanaro	Argini e sponde, in destra, dalle alture del Baracore fino alla foce del Tanaro, proseguendo poscia fino alla foce dello Scrivia.
4	Ancona	Esino	Argini e sponde, in destra e sinistra, nell'ultimo tratto fra i ponti ferroviari delle due linee Ancona-Roma e Ancona-Bologna.
5	Aquila	Sagittario	Argini e sponde, in destra e sinistra da Capo Canale, origine delle opere attualmente classificate, risalendo fino ad un chilometro a monte del ponte ferroviario presso Pratola Peligna.
6	Aquila	Velino	Argini e sponde, in destra e sinistra, da Castel Sant'Angelo fino a sotto Cittaducale.
7	Arezzo e Siena	Esse di Foiano e Gorgo (Valdichiana)	Argini e sponde, in destra, dall'origine delle opere attualmente classificate, risalendo fino al Gorgo, ed argini e sponde in destra di questo torrente, fino alla strada provinciale Foiano-Lucignano.
8	Arezzo e Siena	Esse di Foiano (Valdichiana)	Argini e sponde, in sinistra, dall'origine suddetta alla strada provinciale suindicata.
9	Arezzo e Siena	Doccia (Valdichiana)	Argini e sponde, in destra, dallo sbocco della Foenna, risalendo fino a metri 300 circa a monte della ferrovia Empoli-Chiusi.
10	Arezzo e Siena	Foenna e Musarone (Valdichiana)	Argini e sponde, in sinistra, dall'origine delle opere attualmente classificate, risalendo fino alla foce del Musarone, e argini e sponde a sinistra di questo torrente, dalla detta foce risalendo per metri 300 circa.
11	Arezzo e Siena	Salarco (Valdichiana)	Argini e sponde, in destra e sinistra, dall'origine delle opere attualmente classificate, risalendo fino al ponte della strada provinciale Cassia, presso Gracciano.

Segue Tabella A.

N. d'ordine	Provincia	Corso d'acqua	Designazione delle opere
12	Bologna	Ghironda	Argini e sponde, in destra e sinistra, dallo sbocco in Samoggia risalendo fino alla via di Mezzo.
13	Bologna	Reno	Argini e sponde, superiormente al Trebbo, per m. 4,505 in destra e per m. 4,196 in sinistra.
14	Caserta	Garigliano	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla foce risalendo per circa km. 22.
15	Chieti e Teramo	Pescara	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla foce risalendo fino allo sbocco del torrente Fontecchia.
16	Chieti	Sangro	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla foce risalendo fino al ponte sulla strada provinciale Marrucina.
17	Chieti	Trigno	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla foce risalendo fino alla confluenza del Treste.
18	Cosenza	Crati e Coscile	Argini e sponde, in destra del Crati, dal ponte di Terranova al mare, ed in sinistra del Coscile e Crati dalle colline di Testagallina al mare, nonché le arginature in destra del Coscile ed in sinistra del Crati, dalla confluenza fino al limite da determinarsi.
19	Cremona	Po	Argine sinistro detto « dei Quarti » e relative sponde da Gere del Pesce a Ca' del Gallo (Vedi tabella B n. 2).
20	Cremona	Po	Argini e sponde in sinistra, dalla strada provinciale Cremona-Piacenza di fronte all'estremo inferiore dell'argine del 2° comprensorio lungo l'argine Barili di frontiera e poscia lungo il fiume fino al capo inferiore dell'argine destro del Morbasco; terminando all'incontro dell'argine del Brancere a valle dell'abitato di Bosco ex Parmigiano, comprese le opere di attraversamento con chiaviche dei colatori Morbasco e Morta (Vedi tabella B, n. 1).
21	Firenze	Evola	Argini e sponde in destra, da ponte a Evola fino al guado del Molinaccio.
22	Firenze	Ombrone	Argini e sponde, in sinistra, da ponte a Tigliano fino alla confluenza del torrente Iolo e Dogaia.

Segue Tabella A.

N. d'ordine	Provincia	Corso d'acqua	Designazione delle opere
23	Firenze	Iolo e Dogaia	Argini e sponde, in sinistra, dalla foce in Ombrone fino alla stradella che conduce a San Martino.
24	Firenze	Bisenzio	Argini e sponde in destra, da Campi Bisenzio fino a San Martino.
25	Firenze	Bisenzio e Marina	Argini e sponde in sinistra del Bisenzio da Campi Bisenzio fino alla confluenza del torrente Marina ed in sinistra di questo fino al ponte della valle presso Calenzano.
26	Firenze	Vingone	Argini e sponde, in destra, dall'estremo delle opere attualmente classificate risalendo fino al ponte a Vingone sulla strada di Scandicci.
27	Firenze	Mugnone	Argini e sponde, in destra, dal Ponte alle Mosse, fino alla confluenza del Terzolle, ed in sinistra dal detto ponte fino a quello della ferrovia Firenze-Roma.
28	Firenze	Terzolle	Argini e sponde in destra, dalla foce in Mugnone fino alla ferrovia.
29	Firenze	Elsa	Argini e sponde, in destra, dall'origine delle opere attualmente classificate, presso Brusiana, risalendo fino alla stretta di Sant'Andrea.
30	Forlì	Montone	Argini e sponde, in destra, dall'origine delle opere attualmente classificate risalendo fino al rilevato della ferrovia Bologna-Ancona.
31	Forlì	Bevano	Argini e sponde, dal confine colla provincia di Ravenna, estremo delle opere attualmente classificate, risalendo fino alla foce del colatore Ausetta in sinistra e fino alla foce del colatore Vedreto in destra.
32	Grosseto	Albegna	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla foce in mare risalendo fino alla confluenza del fosso Butterino.
33	Grosseto	Osa	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla foce in mare risalendo fino al mulino dell'Osa.
34	Grosseto	Fosso Vallino	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla confluenza nel Pecora risalendo fino al ponte-canale della Gora delle Ferriere.

Segue Tabella **A.**

N. d'ordine	Provincia	Corso d'acqua	Designazione delle opere
35	Grosseto	Sovata	Argini e sponde, dall'origine delle opere attualmente classificate, presso il ponte di Sasso, risalendo: in destra fino alle alture insommergibili ed in sinistra fino al rilevato della ferrovia Pisa-Roma.
36	Grosseto	Fosso Mollarella	Argini e sponde, in destra e sinistra, dall'origine delle opere attualmente classificate, risalendo fino al rilevato della ferrovia Pisa-Roma.
37	Grosseto	Rio Merdancio	Argine destro, dall'estremo delle opere attualmente classificate superiormente alla confluenza nel Cornia, fino alla strada di Roviccione.
38	Lucca	Rio Contesora	Argini e sponde, dall'argine delle opere attualmente classificate risalendo: in destra per metri 1,400 circa ed in sinistra per metri 200 circa.
39	Mantova e Cremona	Navarolo	Argini e sponde, in destra e sinistra, dal confine delle due provincie di Cremona e di Mantova, presso Rivarolo fuori, alle foci in Oglio a Bocca Chiavica e San Matteo delle Chiaviche ed argini degl'influenti rigurgitati fino al limite del rigurgito.
40	Milano	Mortizza	Arginature di rigurgito di Po e relative sponde lungo i confluenti principali Ancona e Brembiolo ed i secondari Brembiolino, Marchesina, Serpa, Roggione di Senna ecc.
41	Milano	Gandiolo	Arginature di rigurgito di Po e relative sponde, in sinistra da Cascina Fontane discendendo per Case Trabalasco e Santa Giulitta fino al ponte Colonna.
42	Milano	Adda	Arginatura di rigurgito di Po e relative sponde, in destra, dal confine territoriale di Maleo con Cornovecchio, in corrispondenza a Lardara, risalendo per circa 3 km. fino a Cascina Bosco.
43	Modena	Secchia	Argini e sponde, in destra, dall'origine delle opere attualmente classificate risalendo fino allo sbocco del Canalazzo di Cittanova.
44	Modena	Canalazzo di Cittanova	Argini e sponde, in destra, dalla foce in Secchia risalendo fino al limite del rigurgito.
45	Parma	Naviglio	Argini e sponde, in destra e sinistra, dallo sbocco del Parma, presso Colorno, fino alla strada del Certosino.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1910

Segue Tabella A.

N. d'ordine	Provincia	Corso d'acqua	Designazione delle opere
46	Parma	Taro	Argini e sponde, in sinistra, dall'origine delle opere attualmente classificate risalendo fino all'incontro dei terreni insommergibili, fra i comuni di Fontanellato e Fontevivo.
47	Pavia	Po	Argini e sponde, a destra, dall'abitato di Cervesina fino all'argine sinistro del torrente Luria; da quest'argine fino a m. 130 dopo la rampa della Cascina San Simone, proseguendo poi lungo l'argine denominato Santa Caterina, fino all'imbocco sud del ponte di Mezzanacorti sulla ferrovia Voghera-Pavia; dall'innesto col rilevato di detta linea fino alla sponda sinistra del torrente Coppa.
48	Pavia	Po	Argini e sponde, in sinistra, dalle alture di Brema alla confluenza coll'Agognetta di Sannazzaro.
49	Pavia	Staffora	Argini e sponde, in destra e sinistra, dall'innesto colle arginature di Po risalendo fino alle alture a monte di Cervesina.
50	Pavia	Luria	Argini e sponde, in destra e sinistra, dall'innesto colle arginature di Po risalendo fino alle alture a monte.
51	Pavia	Coppa	Argini e sponde, in sinistra, dall'innesto coll'argine di Po risalendo fino allo sbocco della Roggia Torbida.
52	Pavia	Roggia Torbida	Argini e sponde, in sinistra, dall'innesto coll'argine sinistro del torrente Coppa risalendo fino alla chiavica posta a m. 135 circa a monte.
53	Pavia	Po	Argine sponde, in destra, nei comuni di Pancarana e Bastida-Pancarana.
54	Pavia	Olona	Argini e sponde, in sinistra, dall'estremo delle opere attualmente classificate risalendo fino oltre Mezzavia, a 4 km. circa dalla foce in Po.
55	Pavia	Fossonuovo	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla foce risalendo fin dove si estende il rigurgito di Po.
56	Piacenza	Po e Rifuto	Argine di frontiera, lungo la destra del Rifuto e relative sponde, dall'origine delle opere attualmente classificate risalendo fino alla strada provinciale Piacenza-Cremona.

Segue Tabella A.

N. d'ordine	Provincia	Corso d'acqua	Designazione delle opere
57	Piacenza	Po e Rifiutino	Argine di chiusura e sponde relative del territorio in sinistra del Rifiutino, a partire dall'attuale argine di 2 ^a cat. di fronte alla difesa del Mezzanino fino ai terreni insommergibili di fronte al Bastione di Campagna.
58	Piacenza	Po e Rifiutino	Argini e sponde, in destra, a partire dal Bastione di Campagna seguendo le fronti bastionate di Campagna e di San Lazzaro fino alla strada del Malcantone.
59	Piacenza	Riello	Argini e sponde, in sinistra, dall'estremo delle opere attualmente classificate, presso il ponte del Gerbido, risalendo fino al terrapieno della ferrovia Piacenza-Bologna.
60	Piacenza	Colatori, Scovalasino, Colombaronè e Canale del Mulino	Argini e sponde, in destra e sinistra, dallo sbocco in Chiavenna risalendo fino alla strada provinciale Piacenza-Cremona.
61	Piacenza	Po	Argine e sponde « Casazza-Biliemme » in destra, dall'innesto coll'argine attualmente classificato, presso l'oratorio della Scazzola, discendendo per m. 4300 circa.
62	Piacenza	Po	Argine di frontiera, in destra, e relative sponde, lungo i colatori Boriaco e Fossinella, dall'origine delle opere attualmente classificate, risalendo fino ai terreni insommergibili.
63	Piacenza	Po	Argine di frontiera, in destra, e relative sponde, dall'origine delle opere attualmente classificate, presso Santa Vittoria, risalendo fino alla regione « Cantonata ».
64	Piacenza	Po	Argine di frontiera, in destra, e relative sponde, dalla chiavica Laghetti alla Malpaga (vedi tabella B, n. 10).
65	Piacenza	Po	Argine destro detto « di Mezzano Babina superiore » e relative sponde, dalla chiavica Babina alla ferrovia; argini in destra detti « di Mezzano Babina inferiore » e « di Mezzano Brogazza » e relative sponde dalla ferrovia passando per Mezzano Chiantolo, la Bondiocca Colombara e Casa Boselli, fino all'innesto coll'attuale argine di 2 ^a categoria alla svolta sotto la Cascina Torri (vedi tabella B, n. 9).

Segue Tabella A.

N. d'ordine	Provincia	Corso d'acqua	Designazione delle opere
66	Ravenna	Montone	Argini e sponde, in sinistra, dall'origine delle opere attualmente classificate risalendo fino al Rio Cosina.
67	Ravenna	Fiumi uniti (Ronco e Montone)	Argini e sponde, in destra, fra la chiavica Puglione e il mare, ed in sinistra, dalla chiavica Mettimolla al detto punto estremo.
68	Reggio Emilia	Cavo Cava	Argini e sponde, in destra e sinistra, dallo sbocco in Crostolo risalendo fino alla confluenza dello scolo Bandirola col canale di S. Giacomo, comprese le opere di interclusione dello scolo Giarola in destra del Cava.
69	Reggio Emilia	Modoleha	Argini e sponde, in destra e sinistra, dallo sbocco del canale della Cella e S. Silvestro, discendendo fino all'incontro dell'argine sinistro di Crostolo.
70	Reggio Emilia Modena, Mantova	Fiuma, Parmigiana, Moglià	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla botte del Bentivoglio sottopassante il Crostolo fino alla chiavica del Bondanello, presso lo sbocco di Secchia, comprese le arginature di rigurgito lungo gl'influenti.
71	Roma	Tevere	Argini e sponde, dalla Magliana al fosso di Valle Galera in destra e dai pressi di S. Paolo fino a Mezzo Cammino in sinistra.
72	Torino	Po	Argini e sponde, in destra, dal ponte di Carignano a quello di Moncalieri, comprese le arginature di rigurgito lungo il torrente Banna, ed in sinistro dalla cascina Belvedere al ponte di Moncalieri.
73	Rovigo	Regone Cavo S. Stefano	Argini e controchiavica. Sponda in destra e sinistra, dalla strada insommergibile di Corregioli all'innesto con l'argine destro di Tartaro per l'estesa di circa m. 1900.
74	Verona, Vicenza Padova e Venezia	Fratta	Argini e sponde in destra e sinistra, da sottocorrente, all'abitato di Sabbion, fino al confine provinciale fra Verona e Padova, per una estesa di circa 6200 metri.

TABELLA B.

Elenco delle opere da cancellarsi dagli attuali elenchi di quelle di 2^a categoria.

N. d'ordine	Provincia	Corso d'acqua	Designazione delle opere
1	Cremona	Po	Argine sinistro che staccasi dall'altura a monte del Borgo di Po coll'argine del già comprensorio del colatore Morbasco e termina all'incontro con l'argine consorziale di Brancere a valle dell'abitato di Bosco ex Parmigiano (vedi tabella A, n. 20).
2	Cremona	Po	Argini e sponde, in sinistra, da Cà del Gallo alle alture di Farisengo (vedi tabella A, n. 19).
3	Cremona	Oglio	Argine Baroli in destra, classificato colla legge 18 gennaio 1885, n. 2885.
4	Grosseto	Allacciante di Scarlino	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla foce dell'Anguillara all'incontro del Padule (Casotto di Michele) per m. 3177.
5	Grosseto	Fantino	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla foce nell'allacciamento risalendo per m. 200.
6	Grosseto	Carpiano	Argini e sponde, in destra e sinistra, dalla foce nell'allacciamento risalendo per m. 380.
7	Parma	Parma	Argine destro, fra il ponte Bottego ed il terrapieno della linea ferroviaria Parma-Piacenza.
8	Parma	Parma	Argine destro, dal terrapieno della linea ferroviaria Parma-Piacenza risalendo fino al ponte Bottego e discendendo per m. 106; argine sinistro, dallo stesso terrapieno a valle per m. 241.
9	Piacenza	Po	Argine maestro in destra della chiavica Babina discendendo fino a m. 200 a valle della Cascina Torri (vedi tabella A, n. 65).
10	Piacenza	Raganella	Arginatura di rigurgito di Po in sinistra, dalla chiavica Laghetti a Calendasco (vedi tabella A, n. 64).
11	Rovigo	Tartaro	Argini e sponde in destra, dal bastione di S. Michele a Cavo S. Stefano.

Riparto degli stanziamenti relativi alle spese per le sistemazioni dei bacini montani, per opere

Numero d'ordine dei capitoli	INDICAZIONE	1910-11
<i>a) Lavori idraulico-forestali nei bacini montani:</i>		
1	Nel compartimento del Magistrato alle acque di Venezia	200,000
2	Nelle altre provincie del Regno, escluse quelle di Basilicata, Calabria, Sardegna ed escluse pure le sistemazioni montane coordinate colle bonifiche	800,000
<i>b) Opere idrauliche di 2ª categoria:</i>		
3	Nel compartimento del Magistrato alle acque di Venezia	2,370,000
4	Po ed influenti	2,180,000
5	Corsi d'acqua di Emilia, Romagna e Toscana	1,450,000
<i>c) Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria:</i>		
6	Nel compartimento del Magistrato alle acque di Venezia	400,000
7	Nelle altre provincie del Regno, escluse, per la sola 3ª categoria, quelle di Basilicata, Calabria e Sardegna	1,800,000
<i>d) Nuove opere classificate in 2ª categoria:</i>		
8	Nel compartimento del Magistrato alle acque di Venezia	400,000
9	Nei corsi d'acqua indicati alla tabella A	600,000
<i>e) Opere diverse:</i>		
10	Sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica, in provincia di Siracusa	100,000
11	Costruzione ed arredamento degli edifici per gl'insegnamenti delle discipline idrauliche e loro applicazioni presso la Regia scuola d'applicazione per gli ingegneri di Padova	100,000
12	Sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali e comunali contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti, e per il ripristino delle opere stesse e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene e frane (fondo riunito in dipendenza dell'art. 7 della legge 19 luglio 1909, n. 507)	400,000
<i>f) Imprevisti:</i>		
13	Imprevisti per tutte le opere precedenti	200,000
Totali per anno e generale		11,000,000

Opere delle varie categorie e per altre opere diverse, negli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1914-15.

1911-12	1912-13	1913-14	1914-15	Totali parziali	Totali complessivi per opere
200,000	200,000	200,000	200,000	1,000,000	5,000,000
800,000	800,000	800,000	800,000	4,000,000	
2,657,500	2,657,500	2,657,500	2,657,500	13,000,000	33,000,000
2,455,000	2,455,000	2,455,000	2,455,000	12,000,000	
1,637,500	1,637,500	1,637,500	1,637,500	8,000,000	
400,000	400,000	400,000	400,000	2,000,000	14,000,000
2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	12,000,000	
400,000	400,000	400,000	400,000	2,000,000	5,000,000
600,000	600,000	600,000	600,000	3,000,000	
100,000	100,000	100,000	100,000	500,000	3,000,000
100,000	100,000	100,000	100,000	500,000	
400,000	400,000	400,000	400,000	2,000,000	1,500,000
200,000	200,000	200,000	700,000	1,500,000	
12,500,000	12,500,000	12,500,000	13,000,000	»	61,500,000